ISSN 0015 - 783X

FORO ITALIANO

FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLVIII
N. 7-8 - LUGLIO-AGOSTO 2023

SI SEGNALANO IN QUESTO FASCICOLO

Differimento, rateizzazione e rettifica dei trattamenti di fine servizio: tra discrezionalità del legislatore e sindacato del giudice costituzionale
Corte cost. 23 giugno 2023, n. 130, e 20 dicembre 2022, n. 258 (I, 2021)

In tema di assegno divorzile
Cass., ord. 20 aprile 2023, n. 10614, 8 marzo 2023, n. 6889, sent. 7 febbraio 2023, n. 3645, e Trib. Roma 25 ottobre 2022 (I, 2162)

Prededuzione del credito del liquidatore e bancarotta fraudolenta distrattiva
Cass. 15 marzo-24 maggio 2023, n. 22617, Zappaterra (II, 396)

In merito all'autorizzazione per cure all'estero
Tar Lazio, sez. III quater, *20 giugno 2023, n. 10482 (III, 376)*

Responsabilità del vettore aereo per danni all'incolumità del passeggero per cure di primo soccorso inadeguate
Corte giust. 6 luglio 2023, causa C-510/21 (IV, 324)

LE SEGNALAZIONI PROSEGUONO IN QUARTA

IL FORO ITALIANO
FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

LaTribuna

continua SEGNALAZIONI

Usi civici su terreni privati non ancora liquidati
e inalienabilità
Corte cost. 15 giugno 2023, n. 119 (I, 2043)

In tema di indennità per ferie non godute
Cass., ord. 11 luglio 2023, n. 19659 (I, 2092)

Diffamazione e liquidazione del danno non patrimoniale
Cass. 26 giugno 2023, n. 18217,
e 8 giugno 2023, n. 16322 (I, 2096)

Malattia professionale e prescrizione
Cass. 19 maggio 2023, n. 13806,
e ord. 6 ottobre 2022, n. 29096 (I, 2146)

Sul nesso causale tra silicosi e morte dell'assicurato
Cass., ord. 3 maggio 2023, n. 11488 (I, 2157)

Sul rapporto di pregiudizialità tra azione
di disconoscimento della paternità e quella
di accertamento della paternità dello stesso figlio
Cass., sez. un., 22 marzo 2023, n. 8268 (I, 2209),
e Corte eur. diritti dell'uomo 6 dicembre 2022, S. (IV, 305)

Diritti di uso e abitazione del coniuge
e quantificazione dei diritti di riserva
Cass., ord. 9 febbraio 2023, n. 4008 (I, 2231)

In tema di rinuncia abdicativa alla proprietà
Trib. Rovereto, ord. 24 maggio 2023 (I, 2248)

David, Uomo vitruviano e diritto
all'immagine del bene culturale
Trib. Firenze 20 aprile 2023
e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022 (I, 2257)

Contratto di deposito per la crioconservazione
di seme umano e clausola di distruzione
Trib. Nola 28 dicembre 2022 (I, 2288)

In tema di confisca ambientale
Cass. 13 aprile-23 maggio 2023, n. 22096, Sansone (II, 385)

Convivenza e divieto di avvicinamento alla casa familiare
Cass. 13 gennaio-2 febbraio 2023, n. 4572, B. (II, 423)

Sul riconoscimento in Italia
della qualifica di insegnante conseguita all'estero
Cons. Stato, ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 19,
e 28 dicembre 2022, n. 18 (III, 335)

Offerta economicamente più vantaggiosa
e confronto a coppie
Cons. Stato, ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16 (III, 348)

Richiesta di assistenza giudiziaria internazionale,
discrezionalità e sindacabilità del provvedimento ministeriale
Cons. Stato, ad. plen., 6 dicembre 2022, n. 15 (III, 366)

Applicabilità del regime speciale Iva per le agenzie di viaggio
Corte giust. 29 giugno 2023, causa C-108/22 (IV, 332)

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
SOCIETÀ EDITRICE IL FORO ITALIANO
VIA LUDOVISI, 16 – 00187 ROMA
TEL. 06/3222992 – 3242027 – 3213606 – EMAIL: INFO@ILFOROITALIANO.IT

INFORMAZIONI E ABBONAMENTI: WWW.FOROITALIANO.IT – EMAIL: ORDINIFORO@LATRIBUNA.IT – TEL. 0523/463120

Autorizzazione del Tribunale di Perugia con decreto n. 30 del 23 dicembre 1952
Città di Castello - Tipografia SKA grafica srls – 2023
Spedizione in A.P. -45% - art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

Hanno collaborato alla redazione di questo fascicolo:

Mattia Angeleri – Marco Annecchino – Gian Marco Baccari – Carlo Bona – Leonardo Carbone – Antonio Caringella – Geremia Casaburi – Roberto Caso – Fabio Cittadini – Costanza Coli – Giorgio Costantino – Claudio Costanzi – Domenico Dalfino – Gaetano D'Auria – Luigi de Angelis – Giuseppe De Marzo – Maurizio De Paolis – Lorella Di Carlo – Sergio Di Paola – Antonio Di Pasquale – Antonio Francesco Esposito – Massimo Fabiani – Maurizio Ferrari – Vincenzo Ferrari – Giovanni Fiandaca – Raffaella Grimaldi – Antonio Jannarelli – Nicoletta Minafra – Giuseppe Niccolini – Alessandro Palmieri – Vincenzo Paone – Angelina-Maria Perrino – Chiara Perrone – Domenico Piombo – Vito Poli – Andrea Proto Pisani – Giancarlo Ricci – Roberto Romboli – Paolo Santarelli – Giada Strommillo – Domiziana Tavani – Antonio Tizzano – Aldo Travi

Michele Scialoja, direttore responsabile
Roberto Pardolesi, condirettore
Valentina Cecconi, coordinatrice

Procedura di valutazione

Il Foro italiano effettua una rigorosa selezione dei contributi (note, articoli, ecc.) destinati alla pubblicazione. Quelli che superano il vaglio dei responsabili d'area e sono caratterizzati da una dimensione consistente (eccedente i 20.000 caratteri) vengono sottoposti a referaggio anonimo "doppio cieco". La procedura di affidamento e compilazione dei referaggi è automatizzata e viene attuata nella parte riservata del sito della rivista (www.foroitaliano.it), cui il valutatore indipendente accede con apposite credenziali.
Sul sito è inoltre consultabile l'elenco dei componenti il comitato di referaggio.

Il Foro italiano

già diretto da:
Nicola De Crescenzio, Ferdinando Mecacci, Enrico Scialoja (1876-1877)
Nicola De Crescenzio, Enrico Scialoja (1878-1889)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini (1890-1908)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini, Vincenzo Romano (1909-1912)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini (1913-1925)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini, Luigi Busatti (1926)
Vittorio Scialoja, Giunio Sabbatini, Luigi Busatti (1927-1928)
Vittorio Scialoja, Luigi Busatti (1929-1933)
Luigi Busatti, Ugo Forti, Antonio Scialoja (1934-1938)
Luigi Busatti, Antonio Scialoja (1939-1943)
Luigi Busatti, Ugo Forti, Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Carlo Ottolenghi, Adolfo Parpagliolo (1944-46)
Ugo Forti, Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Carlo Ottolenghi, Adolfo Parpagliolo (1947-1950)
Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli (1951-1960)
Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Giuseppe Branca (1961-1963)
Virgilio Andrioli, Giuseppe Branca, Carlo Scialoja (1964-1976)
Carlo Scialoja, Giuseppe Branca (1977-1982)
Carlo Scialoja (1983-1998)
Michele Scialoja (1999-2011)
Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja, Maurizio Converso (2012-2013)
Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja (2014-2015)
Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2016-2018)
Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2019-2021)

direzione:
Roberto Pardolesi, Michele Scialoja

Il Foro italiano®
marchio registrato della società editrice del Foro italiano

IL FORO ITALIANO
FONDATO NELL'ANNO 1876
DA ENRICO SCIALOJA

La Tribuna

NEL PROSSIMO FASCICOLO:

Un manipolo di provvedimenti di merito offre lo spunto per una ricognizione dello "stato dell'arte", disomogeneo quando non dissonante, di una materia, l'**omogenitorialità**, che il silenzio del legislatore, incurante dei moniti della Corte costituzionale (salvo recenti sussulti repressivi, cui fanno da sponda pronunciamenti amministrativi all'insegna di un risoluto rigore), e la crescente pressione sociale hanno devoluto alla giurisprudenza di prima e seconda linea (posta la crescente cautela mostrata negli ultimi tempi dalle giurisdizioni superiori, non di rado inclini a ridimensionare quelli che sembravano ormai acquisiti come punti fermi), caricata di un'impropria funzione di supplenza. Così, e sia pure per vie diverse, a fronte dell'impugnazione, da parte del pubblico ministero, dell'annotazione del riconoscimento effettuato — ai sensi dell'art. 250 c.c. — dalla madre intenzionale, con il consenso della madre biologica che per prima aveva proceduto al riconoscimento, **App. Firenze 17 febbraio 2023 e Trib. Milano 23 giugno 2023** convergono nel dichiarare **inammissibile** il **ricorso** proposto dal **pubblico ministero per** ottenere la **rettifica** dell'**atto** di **nascita** del **minore**; mentre **Trib. Milano 4 maggio e 24 aprile 2023**, entrambe riferite ad atti di nascita stranieri di minori venuti al mondo mercé pratiche di maternità surrogata, giungono a un **esito opposto**, in quanto il primo provvedimento ha disposto la cancellazione della trascrizione della indicazione del padre "intenzionale", laddove il secondo ha disposto la trascrizione dell'atto di nascita straniero indicante il padre "intenzionale", pur trattandosi di minore nato da pratiche di maternità surrogata (ma non si tratta, come scoprirà il lettore avveduto, di un eclatante contrasto all'interno dello stesso collegio, perché le sottostanti situazioni fattuali si rivelano alquanto diverse). Dal canto suo, **Trib. Brescia 16 febbraio 2023** non esita a ordinare all'ufficiale di stato civile l'indicazione, nell'atto di nascita, anche della madre "intenzionale", criticando con fermezza l'orientamento restrittivo che trascura la tutela di quest'ultima e, soprattutto, del minore. Su un problema di legge applicabile si appunta, poi, l'attenzione di **Trib. Milano 6 luglio 2023**, che deve optare fra la disciplina italiana, ben poco "tutelante" per la madre intenzionale, e quella, assai più provvida, di stampo teutonico (che, sia pure in via provvisoria, viene prescelta in ragione dello stretto legame tra il minore e quell'ordinamento, ma anche per la più incisiva tutela assicurata da quest'ultimo). In definitiva, **un quadro incerto,** e per certi versi **inquietante**, che una **certosina annotazione** aiuta a mettere in prospettiva.

Una vicenda polacca (ma non solo: nella corsa ai **mutui denominati o indicizzati in valuta estera**, principalmente il franco svizzero, iniziata a fine 2004, sono state coinvolte, oltre ai paesi dell'Est, anche l'Austria e la Grecia), dalle dimensioni di rilievo macroeconomico (un milione di contratti conclusi sulla scorta del contenuto tasso di cambio, già peraltro deterioratosi a partire dal 2007, fino alla decisione della Banca centrale elvetica di liberalizzarlo, con conseguenze devastanti per i mutuatari), chiama la **Corte di giustizia Ue** a decidere se, alla luce della direttiva 93/13, le parti, banca e consumatore, di un contratto di mutuo dichiarato nullo *in toto* a seguito del riconoscimento dell'abusività delle clausole di conversione possono richiedere (alla controparte) importi ulteriori ed eccedenti quanto dalle stesse versato in esecuzione del contratto. Il responso dei giudici del Kirchberg (**sent. 15 giugno 2023, causa C-520/21**) è chiarissimo nella sua **plateale asimmetria**: il consumatore ha diritto di chiedere alla banca somme ulteriori rispetto alla restituzione dell'indebito (ossia il rimborso delle rate mensili versate e delle spese sostenute per la conclusione e l'esecuzione del contratto), mentre tale diritto non spetta alla controparte (la banca, alla quale rimane, di là dalla ripetizione della somma erogata, la sola facoltà di chiedere il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda). La *ratio decidendi* si fonda sull'indicazione deterrente contenuta nell'art. 7 della direttiva; e dall'abusività della clausola fa derivare la responsabilità di chi l'ha predisposta, fino a prospettare un sorprendente rimedio in chiave di **retroversione degli utili**. Nemmeno a dirlo, le ricadute non sono soltanto polacche; e prospettano, a colpi di interpretazione euroconforme, **implicazioni di enorme rilievo, non soltanto sistematico**. **Ne discutono**, in termini assai divaricati, **taluni fra i più accreditati specialisti della materia.**

Chiusura redazionale: 1° agosto 2023 - Finito di stampare: 31 agosto 2023

INDICE DELLE DECISIONI

(fascicolo 7/8 – luglio-agosto 2023)

Parte I

CORTE COSTITUZIONALE

sent. 23 giugno 2023, n. 130 col. 2021
sent. 23 giugno 2023, n. 129 » 2037
sent. 15 giugno 2023, n. 119 » 2043
sent. 6 giugno 2023, n. 113 » 2056
ord. 9 maggio 2023, senza numero, all. alla sent. 130/23 » 2021
sent. 30 gennaio 2023, n. 9 » 2068
sent. 20 dicembre 2022, n. 258 » 2021
sent. 20 dicembre 2022, n. 255 » 2072
ord. 3 giugno 2022, n. 137 » 2056

CORTE DI CASSAZIONE

sez. lav. ord. 11 luglio 2023, n. 19659 col. 2092
sez. III 26 giugno 2023, n. 18217 » 2095
sez. I ord. 23 giugno 2023, n. 18044 » 2116
sez. III 8 giugno 2023, n. 16322 » 2096
sez. III ord. 7 giugno 2023, n. 15988 » 2132
sez. un. ord. 22 maggio 2023, n. 13975 » 2140
sez. lav. 19 maggio 2023, n. 13806 » 2146
sez. lav. ord. 3 maggio 2023, n. 11488 » 2157
sez. I ord. 20 aprile 2023, n. 10614 » 2162
sez. II ord. 29 marzo 2023, n. 8829 » 2202
sez. un. 22 marzo 2023, n. 8268 » 2209
sez. I ord. 8 marzo 2023, n. 6889 » 2162
sez. I ord. 21 febbraio 2023, n. 5393 » 2116
sez. II ord. 9 febbraio 2023, n. 4008 » 2231
sez. I 7 febbraio 2023, n. 3645 » 2162
sez. VI ord. 6 ottobre 2022, n. 29096 » 2146
sez. II 31 agosto 2022, n. 25680 » 2241

TRIBUNALI

Rovereto ord. 24 maggio 2023 col. 2248
Firenze 15 maggio 2023 » 2250
Milano 5 maggio 2023 » 2250
Firenze 20 aprile 2023 » 2256
Nola 28 dicembre 2022 » 2288
Venezia ord. 17 novembre 2022 » 2257
Roma 25 ottobre 2022 » 2163

Parte II

CORTE DI CASSAZIONE

sez. IV 3-23 maggio 2023, n. 22140, En Naji Kamal col. 381
sez. III 13 aprile - 23 maggio 2023, n. 22096, Sansone » 385
sez. VI 21-30 marzo 2023, n. 13474, Cerabona » 391
sez. V 15 marzo - 24 maggio 2023, n. 22617, Zappaterra » 396
sez. V 7 febbraio - 28 aprile 2023, n. 17827, Barresi » 409
sez. V 13 gennaio - 2 febbraio 2023, n. 4572, B. » 423
sez. III 26 ottobre - 1° dicembre 2022, n. 45542, De Vita » 431

Parte III

CONSIGLIO DI STATO

sez. VI 8 maggio 2023, n. 4632 col. 325
ad. plen. decr. 3 gennaio 2023, n. 1 » 333
ad. plen. 29 dicembre 2022, n. 19 » 335
ad. plen. 28 dicembre 2022, n. 18 » 335
ad. plen. 14 dicembre 2022, n. 16 » 348
ad. plen. 6 dicembre 2022, n. 15 » 366

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Lazio sez. III *quater* 20 giugno 2023, n. 10482 col. 376

Parte IV

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

sent. 6 dicembre 2022, S. col. 305

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

sent. 6 luglio 2023, causa C-404/22 col. 312
sent. 6 luglio 2023, causa C-510/21 » 324
sent. 29 giugno 2023, causa C-108/22 » 332
sent. 15 giugno 2023, causa C-411/22 » 338

INDICE ANALITICO

(fascicolo 7/8 – luglio-agosto 2023)

Articoli, note, osservazioni

Antonio Jannarelli — *La legge sui domini collettivi all'attenzione della Corte costituzionale: una prima correzione della legge e una «legnata» all'avvocatura dello Stato* (*Nota* a Corte cost. 15 giugno 2023, n. 119) I, 2051

Geremia Casaburi — *Pindaro in Cassazione* (*Nota* a Cass., ord. 23 giugno 2023, n. 18044, e 21 febbraio 2023, n. 5393) I, 2129

Leonardo Carbone — *La compensazione delle spese di lite tra modifiche legislative «restrittive» ed orientamenti giurisprudenziali* (*Nota* a Cass., ord. 7 giugno 2023, n. 15988) I, 2134

Vincenzo Ferrari — *La consapevolezza dell'eziologia professionale della malattia fra percezione del rischio e giustizia del caso concreto* (*Nota* a Cass. 19 maggio 2023, n. 13806, e ord. 6 ottobre 2022, n. 29096) I, 2154

Maurizio Ferrari — *La rilevanza della concausa a bassa incidenza nell'eziologia della malattia professionale* (*Nota* a Cass., ord. 3 maggio 2023, n. 11488) I, 2159

Geremia Casaburi — *Novità in tema di assegno divorzile* (*Nota* a Cass., ord. 20 aprile 2023, n. 10614, 8 marzo 2023, n. 6889, sent. 7 febbraio 2023, n. 3645, e Trib. Roma 25 ottobre 2022) I, 2180

Geremia Casaburi — *Il «pasticciaccio brutto». Quando la Cassazione vuole dirigere il traffico dei processi di merito* (*Nota* a Cass. 22 marzo 2023, n. 8268) I, 2228

Raffaella Grimaldi — *I diritti di uso e abitazione del coniuge superstite e le modalità di imputazione: un problema da risolvere a monte* (*Nota* a Cass., ord. 9 febbraio 2023, n. 4008) I, 2236

Roberto Caso — *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?* (*Nota* a Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022) I, 2283

Costanza Coli — *La bancarotta preferenziale del liquidatore in caso di sottrazione del proprio compenso dalla massa fallimentare: il suo rapporto organico con la società e i confini del regime di prededuzione del suo credito anche in caso di consecuzione tra procedure* (*Nota* a Cass. 15 marzo - 24 maggio 2023, n. 22617, Zappaterra) II, 400

Gian Marco Baccari — *È sempre utilizzabile la testimonianza indiretta su quanto appreso in sede extraprocessuale da un prossimo congiunto dell'imputato* (*Nota* a Cass. 7 febbraio - 28 aprile 2023, n. 17827, Barresi) II, 417

Giuseppe De Marzo — *Il disegno di legge di contrasto alla violenza domestica* (*Nota* a Cass. 13 gennaio - 2 febbraio 2023, n. 4572, B.) II, 426

Chiara Perrone — *La prova difensiva «dimenticata» nel giudizio abbreviato «semplice»* (*Nota* a Cass. 26 ottobre - 1° dicembre 2022, n. 45542, De Vita) II, 436

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M. De Paolis) (1° marzo - 31 maggio 2023) III, 382

Alessandro Palmieri — *I molteplici risvolti della nozione di evento/incidente ai fini del regime di responsabilità del vettore aereo comunitario per danni all'incolumità del passeggero* (*Nota* a Corte giust. 6 luglio 2023, causa C-510/21) IV, 328

Giurisprudenza

(in neretto le voci del Repertorio del Foro italiano)

Abruzzo

V. *Regione.*

Acque pubbliche e private

V. *Espropriazione per pubblico interesse.*

Alimenti

V. *Termini processuali in materia civile.*

Ambiente (tutela dell')

Confisca del profitto del reato — Disciplina applicabile (Cass. 13 aprile - 23 maggio 2023, n. 22096, Sansone). II, 385.

Appello penale

Giudizio abbreviato — Omesso esame delle indagini difensive — Nullità della sentenza — Conseguenze (Cass. 26 ottobre - 1° dicembre 2022, n. 45542, De Vita). II, 431 (con *nota* di Chiara Perrone).

Atto amministrativo

V. *Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della pubblica amministrazione.*

Bancarotta e reati fallimentari

Credito del liquidatore — Prededuzione — Bancarotta fraudolenta distrattiva — Configurabilità (Cass. 15 marzo - 24 maggio 2023, n. 22617, Zappaterra). II, 396 (con *nota* di Costanza Coli).

Beni culturali, paesaggistici e ambientali

Diritto all'immagine del bene culturale — Violazione — Danno patrimoniale — Danno non patrimoniale — Risarcimento — Fattispecie (Trib. Firenze 20 aprile 2023). I, 2256 (con *nota* di Roberto Caso).

Diritto all'immagine del bene culturale — Violazione — Provvedimento d'urgenza — Presupposti — Fattispecie (Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022). I, 2257 (con *nota* di Roberto Caso).

Circolazione stradale

Residenti in Italia da oltre sessanta giorni — Circolazione con veicolo immatricolato all'estero — Divieto — Incostituzionalità (Corte cost. 6 giugno 2023, n. 113). I, 2056.

Residenti in Italia da oltre sessanta giorni — Circolazione con veicolo immatricolato all'estero — Divieto — Illegittimità costituzionale consequenziale (*id.*). I, 2056.

Residenti in Italia da oltre sessanta giorni — Circolazione con veicolo immatricolato all'estero — Divieto — *Ius superveniens* — Restituzione degli atti al giudice *a quo* (Corte cost., ord. 3 giugno 2022, n. 137). I, 2056.

Competenza civile

V. *Spese giudiziali in materia civile.*

Comunione e condominio

Rinuncia contestuale alla quota da parte di tutti i comproprietari — Immobile situato in Trentino-Alto Adige — Effetti (Trib. Rovereto, ord. 24 maggio 2023). I, 2248.

Confisca

V. *Ambiente (tutela dell').*

Consiglio di Stato e tribunali amministrativi

Rassegna dei pareri del Consiglio di Stato (a cura di M. De Paolis) (1° marzo - 31 maggio 2023). III, 382.

Consulente tecnico

Consulente tecnico d'ufficio — Accertamento di fatti e acquisizione di documenti non allegati — Preclusioni istruttorie — Esclusione (Cass. 19 maggio 2023, n. 13806). I, 2146 (con *nota* di Vincenzo Ferrari).

Contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) e obbligazioni della pubblica amministrazione

Offerta economicamente più vantaggiosa — Commissari di gara — Confronto collegiale prima delle valutazioni individuali — Limiti — Precostituzione delle valutazioni individuali — Esclusione (Cons. Stato, ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16). III, 348.

Offerta economicamente più vantaggiosa — Confronto a coppie — Commissari di gara — Valutazioni individuali — Autonomia — Assegnazione di preferenze identiche — Esclusione (*id.*). III, 349.

Offerta economicamente più vantaggiosa — Valutazioni individuali — Verbalizzazione — Assorbimento nella decisione finale della commissione — Confronto a coppie — Distinzione tra fase individuale e fase collegiale — Necessità (*id.*). III, 349.

Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 *bis*.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. *b*), l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi — trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 *ter*, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte — provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 *bis*.19, comma 2, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 *bis*.51, comma 2, c.p.c.

Nota di richiami

(1-2) I. – Non constano precedenti editi in termini. Vedi, però, Trib. Treviso, ord. 31 maggio 2023, *Foro it.*, 2023, I, 1929, con nota di G. Casaburi, *Un utile ircocervo: la domanda cumulativa di separazione e di divorzio (art. 479* bis*.49 c.p.c.)*, che rimette «alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., perché si pronunci in via pregiudiziale, la questione relativa all'ammissibilità della proposizione di ricorso cumulativo di separazione e di divorzio su domanda congiunta dei coniugi, ex art. 473 *bis*.49 e 473 *bis*.51 c.p.c., trattandosi di questione di grande rilevanza operativa, e già oggetto di difformi interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali».

Con le due decisioni in epigrafe, il Tribunale di Milano (5 maggio 2023) e quello di Firenze (15 maggio 2023) si esprimono in senso diametralmente opposto con riguardo alla proponibilità congiunta delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 *bis*.49 c.p.c., anche in sede non contenziosa (art. 473 *bis*.51 c.p.c.). Infatti, per il Tribunale di Milano, *sub* II, non vi sono ragioni ostative (v. anche il verbale della riunione ex art. 47 *quater* ord. giud. della sez. I del Tribunale di Genova, <www.aiaf-avvocati.it>; Trib. Vercelli, prot. n. 73/2023, 15 marzo 2023, <www.lanuovaproceduracivile.com>), in quanto le parti, prima della decisione sulla seconda domanda di divorzio, possono liberamente modificare congiuntamente le condizioni del loro accordo, non riconoscendo rilevanza alla volontà unilaterale di modifica. Diversamente, il Tribunale di Firenze, *sub* I, evidenzia, da una parte, il mancato richiamo dell'art. 473 *bis*.49 ad opera dell'art. 473 *bis*.51, dall'altra che il cumulo delle domande consente una riduzione significativa dei tempi processuali nei procedimenti contenziosi e che ove lo si consentisse in quello «congiunto, si provocherebbe un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito» (v. la comunicazione del presidente del Tribunale di Bari 6 aprile 2023, <www.ordineavvocati.bari.it>, nonché la comunicazione del presidente del Tribunale di Padova 7 aprile 2023, <www.ordineavvocati.padova.it>). Viepiù che se nei procedimenti contenziosi «le parti non stabiliscono la regolamentazione delle conseguenze delle rispettive domande, limitandosi a chiedere al tribunale di procedere alla trattazione e all'istruttoria e quindi di decidere su entrambe — decisione che per lo *status* non verrà resa contestualmente — nei procedimenti congiunti le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli *status* e dei consequenziali diritti», di modo che, qualora «si ammettesse, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega, la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale» (in motivazione).

In particolare, segnala il Tribunale di Firenze che «gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio» (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2224, *Foro it*., Rep. 2017, voce *Matrimonio*, n. 212; 28 giugno 2022, n. 20745, *id.*, Rep. 2022, voce cit., n. 111; 13 aprile 2022, n. 11923, *ibid*., n. 86; 26 aprile 2021, n. 11012, *id.*, 2021, I, 3620).

Nel senso che «le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto o in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell'autonomia negoziale», cfr. Cass. 5 maggio 2021, n. 11795, *id.*, Rep. 2021, voce cit., n. 158; 19 maggio 2011, n. 11061, *ForoPlus*; 24 febbraio 2006, n. 4205, *ibid*.

II. – In dottrina, a favore di un'interpretazione estensiva dell'art. 473 *bis*.49 applicabile anche in sede non contenziosa, cfr. M. Paladini, *Il* simultaneus processus *di separazione e divorzio*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie* a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 54 s.; M.A. Lupoi, *I procedimenti speciali*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia* a cura di F. De Santis e A. Didone, Padova, 2023, § 7; F. Tommaseo, *Separazione e divorzio: domande cumulate anche nel ricorso congiunto?*, in <www.altalex.com>, 24 maggio 2023; F. Danovi, *Per l'ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell'era della riforma Cartabia)*, in *Famiglia e dir.*, 2023, 487 ss. In senso contrario, v. R. Donzelli, *Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto*, in <www.judicium.it>, 29 maggio 2023; C. Cecchella, *La babele delle lingue sulla domanda condivisa di separazione e scioglimento del matrimonio formulate in un unico procedimento*, in <www.altalex.com>, 24 maggio 2023.

In argomento, v. altresì N. Minafra, *Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio*, in *La riforma del processo civile* a cura di D. Dalfino, *Foro it., gli Speciali*, n. 1 del 2023, 375 ss.; nonché C. Cecchella, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Il processo civile dopo la riforma* a cura di C. Cecchella, Bologna, 2023, 271 ss. e 314 ss.; A. Carratta, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023, 138 ss.; M.A. Lupoi, Sub *art. 473* bis*.49*, *Cumulo di domande di separazione e scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.leg. 10 ottobre 2022 n. 149* a cura di R. Tiscini e con il coordinamento di M. Farina, Pisa, 2023, 884 ss.

I

TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza 20 aprile 2023; Giud. Donnarumma; Min. beni e attività culturali e turismo (Avv. dello Stato) c. Soc. Edizioni Condè Nast (Avv. Sanna, Orsingher, Mazzaglia).

Beni culturali, paesaggistici e ambientali — Diritto all'immagine del bene culturale — Violazione — Danno patrimoniale — Danno non patrimoniale — Risarcimento — Fattispecie (Cost., art. 9; • cod. civ., art. 2043, 2059; • d.leg. 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 l. 6 luglio 2002 n. 137, art. 107, 108).

La riproduzione non autorizzata dell'immagine del bene culturale della nazione tutelato dallo Stato, con modalità distorsive della destinazione culturale dello stesso bene, costituisce illecito civile che va risarcito sotto i profili patrimoniale e non patrimoniale (nella specie, il Tribunale di Firenze ha ritenuta illecita la riproduzione non autorizzata con tecnica lenticolare dell'immagine del David di Michelangelo e il suo accostamento all'immagine di un modello sulla copertina di un noto settimanale). (1)

II

TRIBUNALE DI VENEZIA; ordinanza 17 novembre 2022; Pres. Franzoso, Rel. Azzolini; Min. cultura e Gallerie dell'Accademia di Venezia (Avv. dello Stato) c. Ravensburger AG e altri (Avv. Sterpi, Tasillo).

Beni culturali, paesaggistici e ambientali — Diritto all'immagine del bene culturale — Violazione — Provvedimento d'urgenza — Presupposti — Fattispecie (Cost., art. 9; • cod. civ., art. 6, 7, 10; • cod. proc. civ., art. 700; • d.leg. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 107, 108).

Vanno inibiti in via cautelare l'utilizzo e la riproduzione non autorizzati a fini commerciali dell'immagine e della denominazione del bene culturale (nella specie, il Tribunale di Venezia ha inibito la riproduzione dell'immagine e della denominazione dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci da parte di un'impresa che commercializzava puzzle basati sul celeberrimo disegno del genio del rinascimento italiano). (2)

I

Trib. Firenze 20 aprile 2023

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. – *In fatto.* Con atto di citazione ritualmente notificato, il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esponeva e deduceva che:

— il sig. Giovanni Audiffredi, responsabile della rivista *GQ Italia*, di proprietà della Edizioni Condè Nast s.p.a., in data 27 maggio 2020 e poi il 3 giugno 2020 aveva inviato una comunicazione mail alla direttrice della Galleria dell'Accademia, al fine di ottenere il consenso all'utilizzo dell'immagine del David, per una iniziativa editoriale;

— dopo un primo scambio di mail con l'addetto alle pubbliche relazioni ed alcune perplessità iniziali, la direttrice aveva comunicato che avrebbe autorizzato l'utilizzo dell'immagine del David di Michelangelo in copertina, solo a due condizioni: che non fosse alterata dall'effetto lenticolare e che la rivista fosse corredata da un articolo redazionale sulla Galleria e l'opera di Michelangelo, poiché solo così si sarebbe potuto garantire un uso non lucrativo dell'effige del David;

— tuttavia, nelle edicole era apparso in vendita il numero mensile di luglio - agosto della rivista *GQ Italia*, «con in prima pagina una assai discutibile immagine cangiante David/modello, pubblicazione mai autorizzata»;

— a seguito di una richiesta di chiarimenti, l'addetto stampa in data 20 luglio 2020 aveva comunicato di aver richiesto prima un prototipo di pagina per vedere l'effetto finale e di aver insistito perché fosse usato solo il David senza l'effetto lenticolare, ma il giornalista non aveva fornito alcuna risposta.

Di qui l'«interesse ad agire nella presente sede ai fini inibitori e di merito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dall'utilizzo non autorizzato dell'immagine del David».

Tant'è che il ministero, effettivamente, proponeva una domanda cautelare in corso di causa e domande di merito, così articolando le proprie conclusioni nell'atto di citazione:

«in via cautelare fissare immediata udienza ex art. 664 *quater* e *sexies* c.p.c. ed all'esito dell'udienza ed in contraddittorio:

a) accertare e dichiarare l'utilizzo non autorizzato a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo sulla rivista *GQ Italia* nella pubblicazione del numero di luglio - agosto di proprietà di Edizioni Condè Nast s.p.a.;

b) inibire alla società Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* in Italia ed all'estero, l'utilizzo a fini commerciali delle predette immagini in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti Internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza;

c) ordinare a Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* la pubblicazione, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, fra cui *La Nazione*, e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on line, nonché sul sito Internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della Edizioni Condè Nast s.p.a. dell'ordinanza cautelare;

d) ordinare a Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore di depositare presso la cancelleria del tribunale entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare adeguata documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare;

e) condannare Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore di una penale, da quantificare nella misura di euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Nel merito:

a) accertare e dichiarare l'avvenuta violazione degli art. 107-108 cod. beni culturali, 9 Cost., 2043, 2059 c.c. e l'illiceità dell'utilizzo non autorizzato a fini commerciali da parte della società Edizioni Condè Nast s.p.a. consistente nella pubblicazione nella rivista del mese luglio - agosto 2020 di *GQ Italia* dell'immagine del David di Michelangelo, e per l'effetto inibire a detta società in Italia e su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, l'utilizzo a fini commerciali mediante cessione a terzi e comunque riproduzione delle immagini delle opere d'arte custodite nelle Gallerie dell'Accademia, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico;

b) condannare, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'adempimento la società Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 80.000 secondo le voci di danno sopra indicate, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;

c) condannare, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'adempimento la società Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura dei ricavi delle vendite del numero del mese di luglio - agosto 2020 della rivista *GQ Italia* o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;

d) ordinare a Edizioni Condè Nast s.p.a in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* la pubblicazione, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, fra cui *La Nazione* e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on line, nonché sul sito Internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della Scala Group s.p.a. della sentenza;

e) condannare Edizioni Condè Nast s.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza a far data dalla sua pubblicazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi giudiziali».

In data 18 agosto 2020, all'esito di rituale instaurazione del contraddittorio, il Tribunale di Firenze, sezione feriale, in persona del giudice dott.ssa Daniela Bonacchi, ritenuta la fondatezza del ricorso cautelare proposto dal ministero dei beni e delle attività culturali, accoglieva lo stesso così provvedendo:

«1) inibisce alla società Edizioni Condè Nast s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Italia e all'estero, l'utilizzo a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo sulla rivista *GQ Italia* nella pubblicazione del numero di luglio - agosto di proprietà di Edizioni Condè Nast s.p.a., in qualunque forma e/o strumento, anche informatico, sui propri siti Internet e su tutti gli altri social di sua competenza;

2) ordina alla società Edizioni Condè Nast s.p.a., in persona del suo legale rappresentante. in Italia e all'estero, la pubblicazione del presente provvedimento *pro tempore*, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, fra cui *La Nazione*, e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on line, nonché sul sito Internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della società convenuta, ove dovrà restare per almeno 60 giorni;

3) condanna Edizioni Condè Nast s.p.a. al pagamento, in favore, del ministero ricorrente, di una penale di euro 2.000 per ogni giorno di ritardo, successivo alla notificazione della presente ordinanza, nell'adempimento anche di uno solo degli ordini impartiti ai punti 1) e 2);

4) condanna Edizioni Condè Nast s.p.a. alla refusione, in favore del ministero ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi, oltre accessori di legge».

La società convenuta non si costituiva, né nel giudizio di merito né in quello cautelare.

Il giudizio di merito si svolgeva, pertanto, in contumacia della convenuta e perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 novembre 2021, ove la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.

Successivamente, il giudice riteneva necessario disporre la rimessione in istruttoria, affinché:

— l'avvocatura dello Stato chiarisse la portata delle proprie conclusioni, visto che in esse figurava, per due volte, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale (v. foglio di precisazione delle conclusioni prodotto in forma cartacea, nonché conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale);

— fossero acquisiti tutti gli atti della fase cautelare, atteso che il relativo procedimento era stato trattato nel periodo feriale dal giudice tabellarmente competente ed il fascicolo non era visibile sulla consolle del giudice del merito, rilevandosi tra l'altro che nel fascicolo di merito non si rinvenivano in atti la prova documentale della notifica dell'ordinanza cautelare, il riscontro di cancelleria della omessa impugnazione.

Solo dopo la rimessione della causa in istruttoria, si costituiva la società convenuta depositando la propria comparsa in data 11 novembre 2022, ove rassegnava le conclusioni che seguono:

«in via preliminare:

— differire l'udienza di discussione ex art. 281 *sexiex* c.p.c. in data successiva al 31 dicembre 2022, disponendo che l'udienza si celebri con la partecipazione degli avvocati delle parti;

— concedere alle parti un termine comune non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. per il deposito di memorie illustrative delle reciproche posizioni e difese.

Nel merito:

— previa revoca dell'ordinanza cautelare del 18 agosto 2020, respingere integralmente le domande attoree, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;

— con vittoria di spese e riconoscimento dei compensi professionali, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge.

Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione documentale».

Successivamente le parti depositavano note conclusive autorizzate e la causa veniva posta nuovamente in decisione in data 19 dicembre 2022 senza la concessione di ulteriori termini per gli scritti conclusionali.

2. – *In diritto, in via preliminare*. *A*) Preliminarmente, rileva questo tribunale che il contraddittorio tra le parti risulta ritualmente instaurato, emergendo *per tabulas* che:

— in data 24 luglio 2020 veniva notificato alla società convenuta l'atto introduttivo del giudizio;

— in data 8 agosto 2020 veniva notificato nuovamente l'atto introduttivo, ai fini della instaurazione del contraddittorio sulla domanda cautelare;

— il 19 agosto 2020 veniva notificata l'ordinanza cautelare emessa in data 18 agosto 2020.

Com'è già emerso dalla narrativa, la società convenuta non si costituiva, né in sede cautelare né nel giudizio di merito.

Né, tampoco, impugnava l'ordinanza cautelare.

Di qui, con ogni evidenza, la tardività della costituzione intervenuta solo in data 11 novembre 2022, essendo a quella data ampiamente maturate tanto le preclusioni di cui al combinato disposto degli art. 166 e 167 c.p.c. quanto le preclusioni istruttorie.

Peraltro, il denunciato «incidente tecnico informatico», che avrebbe impedito alla convenuta la tempestiva notificazione, è con ogni evidenza, alla luce di quanto emerge dalla stessa comparsa di costituzione, un mero disguido organizzativo interno alla società, che giammai può giustificare una rimessione in termini.

B) Solo per completezza della motivazione — non essendovi rituale eccezione sul punto —, è il caso di rilevare che questo tribunale è territorialmente competente in relazione al caso di specie.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, ci si deve rifare, infatti, ai principi che le sezioni unite della Suprema corte hanno elaborato con riferimento alla materia della lesione dei diritti della personalità perpetrata con mezzi di comunicazione di massa.

Costituisce, ormai, *ius receptum* che, in tali casi, in relazione al *forum commissi delicti* di cui all'art. 20 c.p.c., la competenza per territorio si radichi nel «luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione» (così, testualmente, le sezioni unite 13 ottobre 2009, n. 21661, *Foro it*., Rep. 2009, voce *Competenza civile*, n. 36).

Siffatto criterio garantisce certezza nella individuazione del foro competente e, segnatamente, consente di evitare il ricorso a criteri «ambulatori» della competenza, potenzialmente lesivi del principio costituzionale della precostituzione del giudice; al contempo, è coerente con la più attuale concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, ma come danno-conseguenza.

Tanto è vero che, con riferimento al tema del risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, la Suprema corte si è incaricata di chiarire che il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini; in particolare, è da escludere la competenza «ambulatoria» dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice; né rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale (*forum damni*); è il luogo in cui il soggetto aveva il domicilio quello in cui si verificano gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione, in quanto nel contesto ambientale in cui il danneggiato, che agisce in giudizio, vive ed opera si realizza la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione, restando così individuato il giudice territorialmente competente (Cass. 1° dicembre 2004, n. 22586, *id*., Rep. 2005, voce cit., n. 71).

Nel caso di specie — ove risulti fondata la prospettazione attorea — il luogo della realizzazione delle ricadute negative (o effetti negativi) della censurata condotta lesiva va identificato in Firenze:

— non solo perché a Firenze è custodito il bene culturale (David di Michelangelo), la cui immagine costituisce oggetto della dedotta lesione e della invocata tutela;

— ma anche perché a Firenze ha sede la Galleria dell'Accademia, che è il museo che ospita il David;

— la Galleria dell'Accademia è il museo consegnatario e custode dell'opera, cui, secondo la prospettazione attorea, si doveva chiedere l'autorizzazione per la riproduzione e l'uso dell'immagine del David;

— di conseguenza, è la Galleria dell'Accademia l'ente, cui è stato impedito il controllo sulla compatibilità dell'uso con la destinazione culturale dell'opera;

— ed è la Galleria l'ente privato degli introiti che sarebbero stati incassati se la società convenuta avesse chiesto l'autorizzazione ed avesse pagato il corrispettivo dovuto.

Dunque, Firenze è il luogo in cui il danno si è prodotto — stando alla fattispecie di illecito dedotta da parte attrice — ed è il Tribunale di Firenze il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale *forum commissi delicti.*

C) Ancora in via preliminare ed ancora nel segno della esaustività della motivazione — non essendovi neppure sul punto rituale eccezione —, rileva il tribunale che, in relazione al caso di specie, la competenza per territorio e la legittimazione attiva si situano su piani distinti:

— come si è stabilito poc'anzi, il danno si è prodotto a Firenze, ove si trovano il David ed il museo consegnatario, per cui l'azione è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale di Firenze;

— soggetto legittimato attivo non è, però, la Galleria dell'Accademia di Firenze, ma il ministero.

La legittimazione del ministero discende dal fatto che la titolarità del bene culturale (David) sta in capo allo Stato ed è previsto per legge che «Il ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal ministero» (art. 4, comma 2, cod. beni culturali).

La Galleria dell'Accademia di Firenze, nell'ambito della complessa organizzazione del ministero della cultura, si inquadra come museo di rilevante interesse nazionale ed ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale (art. 30, comma 3, lett. *b*, d.p.c.m. 29 agosto 2014 n. 171), ma trattasi pur sempre di una struttura periferica, che, ai sensi dell'art. 35 d.p.c.m. cit., dipende funzionalmente dalla direzione generale musei.

Peraltro, tra le numerose funzioni indicate al comma 4 del citato art. 35, non è previsto che la Galleria dell'Accademia possa agire in giudizio per la tutela dei beni culturali di cui è consegnataria.

Vale, pertanto, il principio che vige per le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico: sono articolazioni del ministero, per cui lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente; le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto si evince dall'espresso disposto del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 11, comma 1 (nel testo novellato dalla l. 25 marzo 1958 n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del ministro competente (cfr. Cass., sez. un., 15342/06, *id*., Rep. 2007, voce *Amministrazione dello Stato* (rappresentanza), n. 3; e 7862/08, *id*., Rep. 2008, voce *Impiegato dello Stato*, n. 488).

Di qui la legittimazione attiva del ministero della cultura in relazione alla fattispecie che ci occupa.

3. – *In diritto, nel merito. A*) Sul piano dell'inquadramento giuridico e sistematico, è importante chiarire che:

— al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale;

— tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli art. 107 e 108 d.leg. 42/04, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 Cost. (Corte cost. 194/13, *id*., 2013, I, 2733);

— gli art. 107 e 108 cod. beni culturali rimettono alle amministrazioni consegnatarie il potere di legittimare, attraverso il proprio consenso, la riproduzione dei beni culturali;

— nel codice dei beni culturali si rinvengono espressi richiami alla terminologia propria del diritto all'immagine, quale il «decoro» del bene culturale (es. art. 45, comma 1, 49, commi 1 e 2, 52, comma 1 *ter*, 96, 120, comma 2, cod. beni culturali).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato la configurabilità del diritto all'immagine in relazione a soggetti privi di personalità fisica (cfr., nel senso della risarcibilità del danno all'immagine subìto da persone giuridiche, Cass. 12929/07, *id*., Rep. 2007, voce *Danni civili*, n. 382; e 8397/16), oltre che in relazione ad entità prive di personalità giuridica, come nel caso delle associazioni non riconosciute (v., ad esempio, Cass. 23401/15, *id*., Rep. 2016, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 6).

E, per vero, la Suprema corte ha financo affermato l'esperibilità della tutela dell'immagine con riferimento a meri beni, aventi rilevanza solo economica, chiarendo che «La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla Suprema corte in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio)» (Cass. 18218/09, *id*., Rep. 2010, voce *Persona fisica*, n. 124).

In tale pronuncia la Suprema corte ha individuato, quali soggetti titolari del potere di invocare la tutela dell'immagine del bene stesso, sia i titolari del diritto di utilizzazione del bene, sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico dello stesso.

B) Nel caso di specie, la condotta della società convenuta si è posta in aperto contrasto con l'art. 9 Cost., nonché con gli art. 107 e 108 cod. beni culturali ed il danno arrecato è senz'altro ingiusto, proprio perché costituisce conseguenza della violazione di norme di legge ordinaria, oltre che di un principio costituzionale non suscettibile di compressione, con ogni implicazione — come vedremo — in punto di risarcibilità del danno patrimoniale (dovuto in applicazione degli art. 2043 c.c., 9 Cost., art. 1, comma 2, 107 e 108 cod. beni culturali) e non patrimoniale (spettante in forza del combinato disposto degli art. 2059 c.c., 9 Cost., art. 1 comma 2, 107 e 108 cod. beni culturali).

Che, nella fattispecie in esame, sia stata posta in essere una condotta illecita e che di ciò avesse piena consapevolezza la società convenuta emerge pianamente *per tabulas*.

Basti considerare che:

— in data 27 maggio 2020, Giovanni Audiffredi, nella qualità di «direttore di *GQ Italia*, del brand editoriale del gruppo Condé Nast», indirizzava una mail alla Galleria dell'Accademia di Firenze, per rappresentare che stava lavorando alla realizzazione di «un lavoro di copertina dedicato all'idea di un nuovo Rinascimento italiano … un fine lavoro di cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, tra la statua simbolo del Rinascimento ovvero il David di Michelangelo e il modello maschile più famoso del mondo, Pietro Boselli»; in quella stessa mail, il direttore della rivista esplicitava tra l'altro la finalità della missiva ovvero «come prima cosa … verificare … che nulla ostasse …», così manifestando inequivocabilmente la consapevolezza che potesse porsi un problema di compatibilità tra l'uso che si intendeva fare dell'immagine del David e la sua destinazione culturale (v. all. n. 2 di produzione attorea);

— in data 3 giugno 2020, con una seconda mail, il direttore di *GQ Italia* reiterava la richiesta, facendo nuovamente riferimento al progetto editoriale che stava realizzando e che avrebbe portato «in copertina il David di Michelangelo»; (v. all. n. 3 di produzione attorea);

— il 5 giugno 2020, veniva inoltrata alla direttrice della Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg, una ulteriore mail del direttore di *GQ*, contenente «un prototipo di copertina che spostando lo sguardo alla pagina fa apparire il modello e scomparire il David» (v. all. n. 5);

— il 7 giugno 2020, indirizzando una mail di riscontro a Salvatore La Spina dell'Opera laboratori fiorentini s.p.a. — che

sino a quel momento aveva seguìto la vicenda curando la corrispondenza con il direttore di *GQ Italia* —, la direttrice dell'Accademia esplicitava la propria posizione in relazione al progetto editoriale *de quo*, chiarendo che non avrebbe autorizzato l'uso che si voleva fare del David, in quanto «… Sarebbe stato bello avere il nostro David in copertina doppia pagina redazionale all'interno ma non al costo di un David alterato» (v. all. n. 6);

— a sua volta, con mail dell'8 giugno 2020, Salvatore La Spina, dando atto di aver compreso la posizione della direttrice della Galleria dell'Accademia, la rassicurava rappresentandole che sarebbe stata sua «premura cercare di avere la copertina senza foto lenticolare» (v. all. n. 6);

— e, ancora, in una successiva ed ultima mail del 20 luglio 2020, lo stesso Salvatore La Spina dava riscontro del suo operato alla direttrice della Galleria dell'Accademia, comunicandole che per telefono aveva chiesto di avere prima un prototipo di pagina per vedere l'effetto finale e … insistito perché venisse usato solo il David senza effetto lenticolare ma il giornalista non ha più risposto» (v. all. n. 6).

Non v'è chi non veda come i riscontri documentali comprovino nitidamente che:

— il direttore di *GQ Italia* si pose il problema della liceità della riproduzione dell'immagine del David e della compatibilità tra la destinazione culturale dell'opera rinascimentale ed il proprio progetto editoriale, che prevedeva un lavoro di «cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, tra la statua simbolo del Rinascimento ovvero il David di Michelangelo e il modello maschile più famoso del mondo, Pietro Boselli»;

— tant'è che interloquì più volte con Salvatore La Spina dell'Opera laboratori fiorentini s.p.a. ed anche direttamente con la direttrice della Galleria dell'Accademia;

— quest'ultima esplicitò la propria posizione, chiarendo che non avrebbe autorizzato l'uso di un «David alterato»;

— Salvatore La Spina, per conto della Galleria dell'Accademia, rappresentò espressamente a *GQ Italia* e quindi alla società convenuta la necessità di rivedere il progetto editoriale, utilizzando «solo il David senza effetto lenticolare», ma senza ottenere più alcun riscontro.

Per tutta risposta, pur avendo piena consapevolezza della illiceità del proprio progetto editoriale e della sua incompatibilità con la destinazione culturale del David, la società convenuta pubblicò il n. 241, luglio - agosto 2020, della rivista *GQ Italia*, con quella stessa copertina:

— che il 5 giugno 2020 era stata preannunciata alla direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze con una mail che ne conteneva un prototipo;

— ed in relazione alla quale (copertina) la Galleria dell'Accademia aveva assunto una netta posizione di chiusura, poiché la cartotecnica lenticolare» alterava l'immagine del David.

È del tutto evidente la fondatezza della domanda attorea, come del resto ha già statuito, sia pure in sede di cognizione sommaria, il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 agosto 2020, non impugnata dalla società convenuta.

Quest'ultima ha violato le norme del codice dei beni culturali, che, come si è detto, tutelano il diritto all'immagine del bene culturale e, segnatamente, sono state violate le prescrizioni contenute negli art. 107 e 108 del *corpus iuris* di cui al d.leg. 42/04.

Tali norme sono state violate, per aver la società convenuta riprodotto l'immagine del David di Michelangelo:

— senza ottenere — e, per vero, senza neppure richiedere formalmente — il consenso alla riproduzione;

— senza versare alcun corrispettivo per la riproduzione;

— omettendo, per giunta, illecitamente e dolosamente di osservare le condizioni poste dalla Galleria dell'Accademia, che, nell'ambito della richiamata corrispondenza mail, aveva precisato che nella copertina della rivista si dovesse utilizzare la sola immagine del David, senza l'effetto lenticolare.

Ad integrazione dell'inquadramento giuridico, che sopra si è in gran parte delineato, mette conto chiarire, ulteriormente, che nella specie è stata realizzata una riproduzione illecita dell'immagine del David di Michelangelo.

Il lemma «riproduzione», dal punto di vista letterale, rimanda al significato più comune della nozione di immagine, laddove per «immagine» si intende sia la forma esteriore degli oggetti corporei, in quanto percepita attraverso la vista, sia la forma impressa su un supporto — quale può essere una lastra o pellicola o carta fotografica — oppure su una memoria artificiale.

La nozione di riproduzione evoca, più propriamente, il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione.

Dal punto di vista teleologico, viene in rilievo la deroga all'obbligo di autorizzazione in presenza dei presupposti tassativi di cui all'art. 108, comma 3 *bis*.

La tassatività di tali ipotesi derogatorie conferma, *a contrario*, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione.

A monte delle fattispecie derogatorie sta, evidentemente, una valutazione — che il legislatore ha compiuto in astratto — di compatibilità di talune modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali.

A ben vedere, proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un *quid* diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che pone su un piano accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendosi financo alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108.

Qui si coglie il punto focale della tutela normativa.

Già sulla base del solo art. 108, comma 3 *bis*, cod. beni culturali, esso può essere individuato nella destinazione funzionale dei beni culturali alla fruizione culturalmente qualificata e gratuito da parte dell'intera collettività, secondo modalità orientate allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della nazione.

La *ratio* delle disposizioni in esame delinea, con evidenza, un regime di tutela, che involge anche un aspetto di carattere non patrimoniale attinente alla riproduzione del bene culturale.

Tali aspetti configurano il diritto all'immagine del bene culturale.

Dall'interpretazione teleologica delle singole norme emerge quel che, poi, trova conferma nella loro interpretazione sistematica e, cioè, che il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine.

Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione, ai sensi:

— dell'art. 3, comma 1, cod. beni culturali, a tenore del quale «La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione»;

— dell'art. 6, comma 1, cod. beni culturali, per cui «La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. […]».

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, cod. beni culturali, il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio» e «promuovere lo sviluppo della cultura». Assoluta centralità assumono a tale scopo nel codice dei beni culturali il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l'art. 106 cod. beni culturali subordina l'uso individuale dei beni culturali. La fruizione pubblica va, dunque, interpretata come un «processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva», mentre non costituisce pubblica fruizione qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale.

Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti.

Ciò è del resto confermato anche dalla collocazione degli art. 107 e 108 cod. beni culturali nella parte II del testo normativo, al titolo II, rubricato proprio «fruizione e valorizzazione».

Tanto è vero che non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché *ex post*) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell'utilizzo lecito dell'immagine è il consenso reso dall'amministrazione, all'esito di una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità dell'uso prospettato con la destinazione culturale ed il carattere storico- artistico del bene.

Nella specie, difettano tutti i presupposti della liceità della riproduzione, poiché:

— l'amministrazione non ha reso il consenso alla riproduzione ed il consenso non è stato neppure formalmente richiesto;

— non è stato mai versato alcun corrispettivo per la riproduzione;

— la riproduzione si è realizzata con modalità altrettanto illecite, in quanto alterano l'immagine del David, che viene accostata ed anzi confusa, attraverso il meccanismo della cartotecnica lenticolare, con l'immagine di un modello che a detta della stessa società convenuta è una sorta di icona del mondo della moda, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria.

Come si è già anticipato richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, la Suprema corte ha preso atto del processo di emersione delle *res* materiali quali espressione di profili giuridici immateriali autonomamente rilevanti e suscettibili di tutela, pur in assenza di immediata e diretta riconducibilità alla persona.

L'immagine di un bene è cosa diversa rispetto all'immagine del suo titolare.

Attesa, dunque, la già riconosciuta autonomia del diritto all'immagine in relazione a beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, seppur particolarmente noti ed ammirati dal punto di vista commerciale, sarebbe del tutto irragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale, specie quando — come nel caso di specie — risulti gravemente lesa, per le ragioni e con le modalità poc'anzi evidenziate, l'immagine di un'opera di assoluto pregio artistico, che è assurta a simbolo, non solo della temperie rinascimentale che soprattutto nel nostro paese ha prodotto frutti di inestimabile valore, ma anche del nostro intero patrimonio culturale ed in definitiva del genio italico.

4. – *Sui danni. A*) Nel caso in esame, si configura, senz'altro, un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 cod. beni culturali per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari.

A tal proposito, rileva la disposizione, di cui all'art. 108, comma 1, cod. beni culturali, per cui i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Ai sensi del comma sesto della medesima disposizione, gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

In applicazione di siffatta norma, la Galleria dell'Accademia ha pubblicato sul proprio sito (v. all. n. 1 della produzione attorea) le tariffe minime stabilite per l'utilizzo delle immagini a scopo pubblicitario, prevedendo, con riferimento alla riproduzione di immagini di opere particolarmente rappresentative («es. opere di Botticelli, Michelangelo, ecc.») la tariffa minima di euro 20.000 per un anno di concessione.

Il tribunale ritiene che l'importo minimo di euro 20.000 possa costituire, nel caso di specie, congruo importo risarcitorio, poiché, a fronte di una illiceità sicuramente grave dell'attività di riproduzione per tutte le ragioni ampiamente esposte, occorre pur considerare che si è trattato dell'uso dell'immagine del David su un solo numero della rivista ovvero del n. 241 luglio - agosto 2020.

Peraltro, non è stato provato, con rituali e tempestive produzioni, il beneficio economico derivato alla società convenuta, che pure costituisce uno dei parametri della quantificazione del corrispettivo.

Infine, non può farsi a meno di considerare che, alla luce dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in relazione al danno da responsabilità extracontrattuale, il pregiudizio va ristorato nella sua interezza, ma evitando duplicazioni.

B) Nello specifico, si devono evitare duplicazioni con riferimento al danno non patrimoniale, che pure merita di essere risarcito, poiché è innegabile che:

— alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità ed anche delle sezioni unite (cfr., *ex multis*, Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, *id*., Rep. 2008, voce *Danni civili*, nn. 189, 191), la norma di riferimento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (v. art. 185 c.p. e i casi previsti da leggi ordinarie) e, al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione;

— rientra tra i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, che com'è noto costituiscono valori fondanti del nostro ordinamento repubblicano, non modificabili neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale, l'art. 9 Cost., a tenore del quale «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

— il riferimento alla «Nazione» (piuttosto che allo Stato) è assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l'art. 9 Cost. attribuisce senz'altro valenza identitaria al patrimonio storico e artistico;

— non a caso, l'art. 1 cod. beni culturali richiama espressamente l'art. 9 Cost. e, al comma 2, sancisce che «La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura»;

— di conseguenza, visto che ai sensi dell'art. 2 Cost. è garantito il diritto alla identità individuale, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fronte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 Cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla luce della declinazione sancita nell'art. 1 cod. beni culturali, è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale.

Nel caso di specie la società convenuta ha gravemente leso tali interessi, poiché, con la tecnica lenticolare, ha insidiosamente e maliziosamente accostato l'immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico e identitario dell'opera d'arte e asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale.

Peraltro, com'è ampiamente emerso, la società convenuta ha:

— non solo, omesso di chiedere il consenso all'amministrazione ai fini della riproduzione;

— dolosamente impedito all'ente preposto di valutare la compatibilità tra l'uso dell'immagine del David e la destinazione culturale della stessa;

— anzi, ha dolosamente utilizzato l'immagine del David con una modalità (quella della cartotecnica lenticolare) sulla quale si era già pronunciata la direttrice della Galleria dell'Accademia, chiarendo che trattavasi di alterazione dell'immagine del bene culturale, che, in quanto tale, non avrebbe potuto trovare autorizzazione.

Non v'è chi non veda come tali elementi e considerazioni diano conto della gravità dell'offesa e come concorra a dar

conto della gravità del danno anche la notorietà della società convenuta e della rivista, notorietà evidenziata dalla stessa resistente nei termini che seguono:

«Edizioni Condè Nast. Condé Nast opera nel settore dell'editoria ed è proprietaria di numerose testate iconiche pubblicate in diversi paesi, tra cui Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Messico e America Latina, Spagna, Taiwan, Regno unito, Stati uniti e Italia. In Italia, Condé Nast pubblica i periodici *Vanity Fair, Vogue Italia, Wired, AD Architectural Digest, Condé Nast Traveller, La Cucina Italiana* e *GQ Italia*. La mission che Condé Nast si propone è diffondere la cultura, creare e distribuire contenuti per generare valore e definire nuovi modelli di comunicazione e format. Nel perseguire questa mission le testate Condé Nast anticipano le tendenze, influenzano la cultura e hanno un ruolo concreto nella costruzione del futuro, aprendo le porte a nuovi talenti e progetti e raccontando con autenticità e credibilità momenti determinanti per la società con giornalismo di qualità. L'attività di Condé Nast è inoltre improntata all'inclusività, sostenibilità ed innovazione (doc. 2 convenuta). 5. *GQ Magazine*. Condè Nast pubblica in Italia — *inter alia* — la rivista periodica mensile *GQ Italia*. La rivista, registrata e iscritta alla Federazione italiana degli editori giornali, notoriamente si contraddistingue per l'elevata qualità giornalistica e fotografica, l'originalità dei contenuti, la sensibilità per l'attualità e la capacità di spaziare tra una grande varietà di temi, dal reportage di cronaca allo sport, dall'arte alla moda (doc. 3 convenuta). Negli anni *GQ Italia* ha collaborato con le più importanti istituzioni di arte contemporanea italiane e straniere e con prestigiose firme del mondo dell'arte».

Sicché, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il tribunale ritiene che costituisca congruo importo risarcitorio, in relazione al danno non patrimoniale *de quo*, l'importo di euro 30.000.

5. – *Sulle ulteriori domande.* Sulle ulteriori domande, tra le quali segnatamente la domanda di condanna della società convenuta per l'omessa esecuzione degli ordini impartiti ai punti 1) e 2) dell'ordinanza cautelare, è necessario disporre un approfondimento, essendo la materia controversa e registrandosi tra l'altro pronunce che evocano la necessità di instaurare un separato procedimento (cfr. Trib. Roma 17 maggio 2017, n. 9884; Trib. Piacenza 2/20).

II

Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022

Premesse in fatto

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. le Gallerie dell'Accademia di Venezia e il ministero della cultura adivano il Tribunale di Venezia lamentando il pregiudizio grave e irreparabile determinato dall'asseritamente illecito utilizzo e riproduzione a fini di lucro dell'immagine dell'opera «Uomo vitruviano» di Leonardo da Vinci, quale bene culturale custodito ed esposto alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, da parte delle società Ravensburger AG, Ravensburger Verlag GmbH e Ravensburger s.r.l. in violazione delle previsioni del «regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia», elaborato, quest'ultimo, in conformità agli art. 107-109 cod. beni culturali (d.leg. 22 gennaio 2004 n. 42), in particolare all'art. 108 dello stesso.

Più in dettaglio, le ricorrenti si dolevano che le resistenti non avrebbero osservato le disposizioni relative all'«uso dell'immagine per prodotti di merchandising» (implicante la necessità della sottoscrizione di una concessione tra amministrazione e il produttore/distributore interessato ed onerato del pagamento di un canone annuale e di royalties del dieci per cento applicate sul prezzo al pubblico del prodotto, moltiplicato per il numero di prodotti in vendita), avvalendosi nel periodo 2014-2021 dell'immagine riprodotta del celebre disegno «Uomo vitruviano» in assenza di qualsivoglia concessione dell'Istituto museale ai fini della produzione, commercializzazione — tramite i canali commerciali tradizionali e online sull'intero mercato europeo e internazionale — e promozione del proprio prodotto puzzle denominato «Leonardo da Vinci: L'Uomo vitruviano».

Per l'effetto, le ricorrenti chiedevano al tribunale, previo accertamento dell'uso non autorizzato per fini commerciali della riproduzione del nome e dell'immagine dell'opera di Leonardo «Uomo vitruviano» sull'omonimo puzzle da parte di Ravensburger AG, Ravensburger Verlag GmbH e Ravensburger s.r.l., *i*) di inibire alle predette società resistenti, in Italia e all'estero, l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine dell'opera «Uomo vitruviano» o di parti di esso, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico, sui propri prodotti, sui propri siti Internet e su tutti gli altri siti e profili presenti su piattaforme sociali di sua competenza; *ii*) di ordinare la pubblicazione per esteso, a caratteri doppi del normale, a cura dell'amministrazione ricorrente e a spese delle società resistenti, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni online, nonché sul sito Internet delle società, l'ordinanza cautelare emanata, in lingua italiana, in lingua inglese e in lingua tedesca; *iii*) di ordinare alle resistenti il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti nonché di tutto il materiale pubblicitario riproducente il nome e l'immagine dell'opera «Uomo vitruviano» o parti di esso, nonché di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare tali prodotti, sia presso le società resistenti che presso i terzi che li detengano e/o ne facciano commercio e/o ne abbiano comunque disponibilità; *iv*) di ordinare alle resistenti di depositare presso la cancelleria del tribunale entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare, adeguata documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza cautelare; *v*) di condannare le società resistenti al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di euro 20.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare o, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Le resistenti si costituivano in giudizio col medesimo patrocinio eccependo in via pregiudiziale:

— il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle società di diritto tedesco con sede in Germania anche ai sensi dell'art. 7 del regolamento Ue 1215/2012, e ciò alla luce *i*) dell'assenza di qualsiasi ruolo operativo di produzione e/o commercializzazione in capo alla società holding Ravensburger AG, *ii*) della totale estraneità dell'attività svolta da Ravensburger Verlag GmbH —società produttrice dei prodotti — rispetto al territorio italiano (l'attività di produzione avvenendo solamente in Germania e in Repubblica ceca e la distribuzione dei prodotti in Italia essendo delegata alla controllata Ravensburger Italia s.r.l.), *iii*) del criterio normativo di collegamento per la giurisdizione costituito, per le obbligazioni risarcitorie, dal «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», il quale non coinciderebbe con il luogo in cui il patrimonio del danneggiato risente delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno, ma, al contrario, con quello in cui si è prodotta la lesione;

— l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Milano con riguardo a Ravensburger s.r.l., con sede legale in Assago (MI), tanto in forza del foro generale del convenuto ex art. 19 c.p.c. quanto in forza del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. «per cui la competenza è del giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o dev'essere eseguita» posto che il luogo dove avrebbe origine la distribuzione dei puzzle in questione in Italia e la relativa pubblicizzazione sarebbe Assago, ove ha appunto sede Ravensburger Italia s.r.l.;

— il difetto di legittimazione delle resistenti tedesche Ravensburger AG e Ravensburger Verlag GmbH, in quanto asseritamente estranee alla perpetrazione del preteso illecito *ex adverso* contestato (Ravensburger AG per non avere alcun ruolo operativo; Ravensburger Verlag GmbH per produrre interamente ed esclusivamente all'estero).

Nel merito, le resistenti, hanno concluso per il rigetto del ricorso cautelare avversario tanto per difetto del *fumus boni iuris* quanto per difetto del *periculum in mora*, mentre, in subordine, hanno chiesto al tribunale di limitare l'eventuale misura cautelare alle sole attività di vendita del puzzle svolte in Italia.

Più specificamente, le resistenti allegavano: *i*) che la commercializzazione del prodotto contestato avveniva sin dal 2009 attraverso canali di distribuzione fisici gestiti da terzi sul presupposto che l'opera fosse di «dominio pubblico» (e non già mediante un proprio sito di shopping online destinato al pubblico italiano); *ii*) che la normativa italiana del codice dei beni culturali rappresenterebbe un *unicum* a livello internazionale ed applicabile, pertanto, solamente nel territorio italiano; *iii*) che l'unico presupposto di fatto giustificativo del pagamento del corrispettivo preteso dalla controparte sarebbe lo svolgimento dell'attività contestata sul territorio italiano, non essendo possibile, in forza del principio di territorialità, l'applicazione della legge italiana a soggetti basati all'estero e che svolgano fuori dai confini italiani l'attività di produzione e vendita dei propri prodotti (tanto più che la disciplina del codice dei beni culturali sarebbe addirittura in contrasto con la direttiva Ce 2019/790 recepita con il d.leg. 12 dicembre 2021); *iv*) che, a conferma di un tanto, l'attuale normativa internazionale non regolerebbe l'uso delle immagini dei beni culturali il cui diritto d'autore sia — come nella fattispecie — scaduto (né sussisterebbe alcun appiglio normativo in grado di garantire l'applicazione sovranazionale della relativa normativa italiana).

Il tribunale, con ordinanza datata 20 giugno 2022 articolatamente motivata, pur riconoscendo la propria giurisdizione (facendo a tal fine espresso riferimento al «luogo di insorgenza dell'evento dannoso, ossia a quello di insorgenza del danno ... posto che ivi è localizzato il soggetto preposto alla custodia ed all'amministrazione del bene culturale in discussione e, conseguentemente, è insorto il danno prospettato in termini di: *a*) svilimento/annacquamento dell'immagine del bene culturale, asseritamente di natura non patrimoniale; *b*) mancata percezione del canone annuale per la concessione dei diritti di riproduzione dell'immagine del bene culturale e delle royalties applicate sul prezzo al pubblico del prodotto (fissate in misura percentuale sulla singola unità di prezzo e moltiplicate per il numero di pezzi venduti)») e la legittimazione passiva delle resistenti tedesche (autrici del compimento di un'azione continuata e coordinata), dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Milano, condannando le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite (liquidante nella misura massima) a favore delle resistenti.

Avverso tale ordinanza hanno proposto rituale reclamo il ministero della cultura e le Gallerie dell'Accademia dolendosi della violazione e/o falsa applicazione degli art. 669 *ter* e 20 c.p.c. da parte del tribunale ai fini della declaratoria di incompetenza territoriale e insistendo affinché il collegio, in riforma della pronuncia del giudice della prima fase, accogliesse le domande del ricorso cautelare presentato e, in ogni caso, regolasse diversamente le spese.

Essenzialmente, secondo le reclamanti, alla luce dell'orientamento delle sezioni unite espresso nella pronuncia 21661/09, *Foro it*., Rep. 2009, voce *Competenza civile*, n. 36 (secondo cui «l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente»), di fronte ad una distribuzione dei prodotti — quale sarebbe, a loro dire, quella svolta dalle resistenti reclamate — per così dire «a raggiera» e/o comunque contestuale e nell'esigenza di «identificare un luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo» (dove, dunque, possa dirsi sorta l'obbligazione risarcitoria), il giudice competente ai sensi del criterio di cui all'art. 20 c.p.c. dovrebbe essere quello del luogo del domicilio del soggetto danneggiato al momento della diffusione, essendo tale luogo quello «in cui certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile», trattandosi della sede principale degli affari e degli interessi del soggetto titolare della situazione giuridica lesa.

Invero, nella prospettazione delle reclamanti, ai fini della determinazione del giudice competente sarebbe decisivo il fatto che le immediate conseguenze dannose dell'illecito si sarebbero principalmente e più significativamente ripercosse presso il domicilio (*i.e.* la sede) dell'amministrazione ricorrente, considerato che: *a*) a Venezia è custodito il bene culturale, la cui immagine costituisce oggetto della dedotta lesione e della invocata tutela; *b*) a Venezia hanno sede le Gallerie dell'Accademia, il museo custode dell'«Uomo vitruviano».

Avrebbe dunque errato il giudice della prima fase affermando la competenza territoriale del Tribunale di Milano quale foro dell'illecito, essendo pacifico che la vendita dei prodotti in questione avviene principalmente attraverso piattaforme online (dalla principale, Amazon, a quelle di altri distributori italiani indicati dalle stesse resistenti nel proprio doc. 7) ed apparendo del tutto arbitrario adottare, quale unico riferimento, quello della c.d. distribuzione tradizionale. Ancora, il giudice della prima fase, avrebbe a loro dire erroneamente trascurato: che la merce frutto dell'illecito — come ammesso dalle resistenti — non verrebbe prodotta in Italia da Ravensburger s.r.l., bensì all'estero da altra consociata (mancando, dunque, qualsiasi elemento di collegamento tra l'attività e il territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano, ulteriore alla sede legale di Ravensburger s.r.l.); che, come riconosciuto dalle stesse resistenti, non sarebbe affatto Ravensburger s.r.l. a provvedere direttamente alla commercializzazione del prodotto, bensì i terzi rivenditori autorizzati indicati nel documento avversario n. 7.

Nel merito, le reclamanti (oltre a condividere le statuizioni del tribunale in punto di giurisdizione italiana e legittimazione passiva delle resistenti società tedesche) hanno insistito nell'accoglimento della cautela evidenziando:

i) il pacifico riconoscimento, da parte delle resistenti, dell'illecito permanente perpetrato ex art. 108 cod. beni culturali — rimasto attuale anche nel corso del giudizio — quanto meno con riferimento all'attività svolta in Italia;

ii) l'inscindibilità territoriale e funzionale dell'attività imprenditoriale delle resistenti, vincolata dunque al rispetto della disciplina italiana del codice dei beni culturali (avente copertura costituzionale ex art. 2 e 9 Cost.), il quale, oltre a non prevedere espressamente un ambito di applicazione limitato alla sfera nazionale, godrebbe di portata e vocazione universalistica (tanto più alla luce del carattere immateriale del diritto all'immagine del bene culturale e dell'esigenza di una sua compiuta tutela nel contesto di costante sviluppo tecnologico);

iii) la legittimazione del titolare del diritto di sfruttamento economico dell'immagine del bene, pur se persona giuridica, ad invocarne la tutela, sotto i profili del diritto al nome e all'immagine ex art. 6, 7 e 10 c.c., rispetto all'annacquamento e svilimento determinato dal suo sfruttamento non autorizzato;

iv) l'efficacia della disciplina italiana a regolare il rapporto sostanziale con soggetti stranieri perché connotato da elementi di collegamento con il territorio italiano; e questo, pur in assenza di norme pattizie, in forza, oltre che dell'assenza di un principio di territorialità della legge italiana in materia, dei principi del diritto internazionale privato (ben potendo il giudice italiano applicare la disciplina interna del codice dei beni culturali quale «norma di applicazione necessaria» ex art. 17 l. 218/95 nonché dell'art. 16 del regolamento «Roma II» 864/2007 perché finalizzata alla tutela di un interesse essenziale dello Stato membro) o delle stesse norme di conflitto (in quanto legge del luogo in cui il danno si è realizzato e, comunque, quello del luogo a cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto).

Nel giudizio di reclamo si sono altresì costituite le società resistenti chiedendo, in via principale, il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza del tribunale datata 20 giugno 2022 in punto di incompetenza del Tribunale di Venezia; solo in subordine, in caso di ritenuta competenza territoriale di questo tribunale, hanno insistito, in via pregiudiziale, nell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e di difetto di legittimazione passiva rispetto alle società resistenti tedesche, mentre, nel merito, per il rigetto del ricorso perché carente dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.

Più specificamente, le resistenti, pur contestando — senza tuttavia proporre appello incidentale — la decisione del tribunale in punto di giurisdizione italiana (dovendosi, a loro dire, applicare la regola generale del foro del convenuto e non già l'art. 8 in combinato disposto con l'art. 35 del regolamento 1215/2012) e legittimazione passiva delle resistenti tedesche (non potendosi ravvisare alcuna «azione continuata e coordinata tra tutte le resistenti» non equiparabili né associabili all'at-

tività di distribuzione svolta in Italia da Ravensburger s.r.l.), hanno sostenuto la correttezza della statuizione del giudice della prima fase in punto di incompetenza territoriale, tenuto conto che nella fattispecie non sussisterebbe alcuna diffusione «a raggiera» contestuale e incontrollata dei prodotti tale da rendere inapplicabile, oltre che l'art. 19 c.p.c., l'art. 20 c.p.c. (secondo cui il foro competente sarebbe quello di origine della distribuzione dei puzzle in Italia quale luogo in cui si sarebbero verificati gli atti lesivi), in assenza, peraltro, dei presupposti di fatto indicati dalla pronuncia a sezioni unite della Corte di cassazione nel 2009, cit., ai fini della deroga alla regola generale (non essendo stato fatto alcun uso di mezzi di comunicazione di massa né potendosi correlare la lesione della immagine all'ambiente veneziano).

Nel merito, le resistenti hanno ribadito le difese della precedente fase di giudizio ribadendo in fatto: di produrre all'estero e di non aver mai attivato alcun canale di vendita online; di aver manifestato — anche *ante causam* — la disponibilità a pagare i corrispettivi per l'attività di commercializzazione dei prodotti esclusivamente svolta in Italia, non ravvisandosi alcuna possibilità di applicazione della legge italiana a soggetti basati all'estero che ivi producono e vendono i prodotti in questione.

Sotto il profilo del *fumus*, invece, hanno sostenuto: che la pretesa vocazione universalistica della normativa nazionale si porrebbe in contrasto, in assenza di uno specifico trattato internazionale, al principio di territorialità delle leggi nazionali; che la privativa sulle opere di «dominio pubblico» esercitata da Gallerie dell'Accademia risulterebbe contraria all'intento del legislatore comunitario espresso con la direttiva Ce 790/2019 recepita con il d.leg. 177/21; che sarebbe in ogni caso infondata la pretesa delle reclamanti di esercitare la tutela prevista dagli art. 6, 7, 10 c.c., in quanto anch'essa soggetta a limiti applicativi oltreché ingiustificata non essendovi stato alcuno svilimento o annacquamento dell'immagine con conseguente assenza di pregiudizio all'integrità e valore culturale del bene immagine; che, ai fini delle applicazione delle disposizioni di diritto internazionale privato italiano, sarebbe altresì assente qualsiasi collegamento delle resistenti società tedesche con il territorio italiano, non essendo ammissibile la tesi della unitarietà e inscindibilità delle attività svolte dalle reclamate ed essendo chiaro che la mera circostanza di una sede legale in Italia non giustificherebbe la sussistenza di un collegamento tra tali attività e l'Italia; che il codice dei beni culturali non sarebbe qualificabile come norma di applicazione necessaria e comunque (tanto più nella parte relativa all'uso delle relative riproduzioni); che nemmeno potrebbe esservi un conflitto tra normative nazionali ai fini dell'applicazione del regolamento 864/2008, art. 4 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, atteso che il conflitto dovrebbe concernere le obbligazioni extracontrattuali derivanti da un fatto che sia illecito ai sensi di tutte le normative, mentre, nella fattispecie, di alcun illecito potrebbe parlarsi secondo la disciplina tedesca; che, in ogni caso, anche a voler applicare tale regolamento, il collegamento più stretto da individuare per la legge applicabile sarebbe comunque quello con la Germania (le società essendo di diritto tedesco e la produzione avvenendo in Germania).

Infine, quanto al *periculum*, hanno evidenziato: che mai prima d'ora le ricorrenti avevano lamentato uno svilimento dell'immagine del bene culturale; che, inoltre, sarebbe passato notevole tempo tra la lesione del diritto vantato e la proposizione dell'azione, posto che la prima riproduzione dell'immagine risaliva al 2009; che, da ultimo, le reclamanti non avevano provato l'irreparabilità del pregiudizio, comunque insussistente alla luce della posizione di leader del marcato di Ravensburger.

All'udienza del 12 ottobre 2022 il tribunale ha riservato la decisione.

Il collegio osserva

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito indicati.

Prima di affrontare il motivo specifico del reclamo, occorre esaminare, anche d'ufficio, le questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione e alla legittimazione passiva di Ravensburger AG e Ravensburger Verlag GmbH, tenuto conto il reclamo è un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare.

Sulla giurisdizione. Occorre premettere, sul punto, che le reclamate Ravensburger AG e Ravensburger Verlag GmbH non hanno proposto reclamo incidentale rispetto alle statuizioni del giudice della prima fase il quale, con l'ordinanza reclamata, aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano, chiedendo, in via principale, la conferma di tale ordinanza declaratoria dell'incompetenza territoriale (e, solo in subordine, l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali, tra le quali, appunto, quella concernente il difetto di giurisdizione italiana). L'eccezione di carenza di giurisdizione, proposta nella memoria di costituzione ed espressamente disattesa nella prima fase, deve intendersi dunque rinunciata nella presente fase di reclamo in quanto non riproposta in via principale, ma solo in subordine all'accoglimento del reclamo in punto di competenza territoriale. Questione, quest'ultima, logicamente secondaria rispetto a quella afferente alla giurisdizione in quanto necessariamente presupponente la sua affermazione. Per l'effetto, l'omesso appello incidentale su una questione, la giurisdizione, di carattere pregiudiziale rispetto alla competenza territoriale del giudice italiano determina, evidentemente, la carenza di interesse delle società resistenti eccipienti ad un riesame — intrinsecamente prioritario — dell'eccezione.

Ad ogni modo, il collegio condivide tutte le argomentazioni offerte dal giudice della prima fase a fondamento della declaratoria della giurisdizione italiana.

In particolare, giova evidenziare che l'art. 7 del regolamento Ue 1215/2012 («concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale») secondo cui «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: … 2. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» è stato interpretato dalla Corte di giustizia Ue, quanto al «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», secondo il principio di ubiquità dando vita ad uno sdoppiamento del criterio riferito tanto al luogo dove è insorto il danno, quanto a quello in cui si è verificata la condotta, così rimettendo la scelta al danneggiato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo. In particolare, la Corte di giustizia Ue ha precisato che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», contenuta all'art. 7, punto 2, del regolamento 1215/2012, può coincidere con il luogo di concretizzazione del danno (v. Corte giust., causa C-12/15, *id*., Rep. 2017, voce *Unione europea*, n. 969). Nella successiva sentenza C-451/18, *id*., Rep. 2019, voce cit., n. 1048, e nella più recente C-242/19, *id*., Rep. 2020, voce cit., nn. 1388, 1442, è stato ribadito il principio e si è sottolineata la facoltà di scelta dell'attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto. Per quanto qui maggiormente rileva, nella citata pronuncia C-242 del 2019, il caso riguardava il danno prodotto dal software di automobili fabbricate in Germania ma distribuite in tutta l'Unione europea; ebbene, la corte ha ritenuto che in relazione alle cause promosse dagli acquirenti, ben potesse radicarsi la giurisdizione nei luoghi del loro domicilio, essendo quello il luogo in cui il danno era avvenuto.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, in perfetta coerenza con i principi sopra enunciati, anche di recente hanno affermato, con la pronuncia n. 27164 del 2018, *id*., Rep. 2018, voce *Giurisdizione civile*, n. 51, che «in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento Ce n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», che come precisato da Corte giust. 11 gennaio 1990, causa C-220/88, *id*., 1991, IV, 57, e 16 luglio 2009, causa C-189/08, *id*., Rep. 2010, voce *Unione europea*, n. 1149 è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi

nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al «luogo dell'evento generatore del danno», ma anche al «luogo in cui l'evento di danno è intervenuto» e non rilevando, invece, il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima.

L'applicazione dei principi esposti al caso di specie evidenzia, in conclusione, che la sequenza causale che ha determinato il danno lamentato si è generata in Germania ed ha avuto una sua progressione eziologica in Italia, essendosi ivi verificata la fase finale che ha determinato il danno lamentato dalle reclamanti, posto che in questa nazione è localizzato tanto il bene culturale in questione (inteso quale «testimonianza materiale avente valore di civiltà» per il territorio in cui è collocato) tanto l'ente preposto alla sua custodia e amministrazione.

Si è di conseguenza determinata una separazione geografica tra il luogo del fatto generatore del danno (l'uso dell'immagine dell'opera a fini di lucro, avvenuto Germania) e il luogo dove il pregiudizio non patrimoniale lamentato si è concretamente prodotto (ovvero l'Italia), così consentendo alle reclamanti di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività e di pari ordinazione.

Ancora, la giurisdizione italiana può essere affermata sulla scorta di due ulteriori criteri di collegamento, ben evidenziati dal giudice della prima fase, ovvero:

i) l'art. 8 del regolamento 1215/2012, in base al quale «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata»; invero, nella fattispecie, il domicilio di Ravensburger s.r.l. — società controllata dalle altre due resistenti — sito in Italia unitamente alle domande cautelari formulate dalle reclamanti nei confronti di tutte e tre le resistenti (significativamente patrocinate dallo stesso difensore) e aventi ad oggetto il medesimo *petitum* immediato e la medesima *causa petendi* (tanto da determinare un cumulo soggettivo di domande ovvero più condebitori solidali) giustificano la giurisdizione del giudice italiano;

ii) l'art. 35 del predetto regolamento secondo cui «i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro»; la disposizione, da leggersi in combinato disposto con l'art. 10 l. 218/95 (il quale prevede che la giurisdizione in materia cautelare si radichi in base a quella sul merito o del luogo di esecuzione del provvedimento) e con l'art. 669 *ter* c.p.c., consente dunque di riconoscere la giurisdizione di questo giudice italiano (peraltro astrattamente competente anche rispetto all'azione di merito avente ad oggetto il risarcimento del danno oltre che giudice del luogo in cui dev'essere eseguito il provvedimento cautelare richiesto).

Sulla legittimazione passiva di Ravensburger AG e Ravensburger Verlag GmbH. Giova anche in questo caso premettere che le reclamate società tedesche Ravensburger AG e Ravensburger Verlag GmbH non hanno proposto reclamo incidentale rispetto alle statuizioni del giudice della prima fase il quale, con l'ordinanza reclamata, aveva riconosciuto la loro legittimazione passiva, respingendo espressamente l'eccezione dalle stesse formulata che, in quanto non riproposta in via principale (ma ancora in subordine all'accoglimento del motivo di reclamo avversario), deve intendersi dunque rinunciata nella presente fase di reclamo.

Ad ogni modo, sul punto, il collegio rileva che ai fini del riconoscimento della legittimazione passiva delle resistenti è sufficiente la mera affermazione della loro posizione soggettiva sulla base della quale le reclamanti hanno agito, la dimostrazione dell'effettiva titolarità di detta posizione soggettiva attenendo, invece, al successivo profilo della prova.

Ebbene, il ministero della cultura e le Gallerie dell'Accademia hanno affermato la responsabilità solidale delle resistenti per l'uso e la riproduzione dell'immagine dell'opera di Leonardo senza autorizzazione, specificando la posizione soggettiva delle resistenti alla luce della rispettiva (pretesa) condotta illecita al fine di ottenere nei loro confronti la cautela richiesta. Considerato il tenore delle allegazioni delle reclamanti, già ricorrenti, dev'essere pertanto riconosciuta la legittimazione a resistere alla domanda da parte delle resistenti società tedesche, le cui difese, invero, mirano, più precisamente, ad evidenziare l'assenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

In merito a quest'ultimo aspetto, attinente dunque al profilo del *fumus* del ricorso, giova sin d'ora osservare che tra le resistenti tedesche e Ravensburger s.r.l. con sede in Italia sussiste un indubbio collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo avente il medesimo progetto e scopo imprenditoriale che, pur non comportando il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta, nella fattispecie giustifica di per sé l'estensione alle società tedesche degli obblighi riconosciuti espressamente da Ravensburger s.r.l. nei confronti delle reclamanti, atteso che, per quanto qui rileva, è attribuibile a tutte le società del Gruppo Ravensburger l'attività di sfruttamento non autorizzato dell'opera di Leonardo in questione, svolta a vario titolo ma certamente nel contesto di un'azione coordinata e continuata, indipendentemente dalle singole competenze delle società e del mercato di destinazione.

Ciò premesso, occorre esaminare il motivo di reclamo promosso dal ministero della cultura e delle Gallerie dell'Accademia.

Sulla competenza territoriale. Il giudice della prima fase, con motivazione articolata e diffusamente argomentata, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Milano, tanto quale foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. (Ravensburger s.r.l. avendo sede nel relativo circondario) tanto quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione ovvero quello del *locus commissi delicti* ex art. 20 c.p.c. «coincidente con quello in cui si svolge l'attività in contestazione di distribuzione e promozione per l'Italia del puzzle». In particolare, con riferimento al foro alternativo ex art. 20 c.p.c., il tribunale monocratico ha evidenziato: che ai fini della competenza non sarebbe applicabile il criterio della verificazione del danno utilizzato ai fini di radicare la giurisdizione, la disposizione facendo espresso riferimento al luogo in cui sorge l'obbligazione; che la misura cautelare avente ad oggetto il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti nonché di tutto il materiale pubblicitario riproducente il nome e l'immagine dell'opera «Uomo vitruviano» dovrebbe essere eseguita presso la sede di Ravensburger s.r.l. dove sarebbe localizzata l'attività di distribuzione e di promozione del puzzle per l'Italia; che, infine, indipendentemente dalla vendita online dei puzzle, il luogo della condotta illecita sarebbe individuabile nella sede di Ravensburger s.r.l. poiché ivi avverrebbe la distribuzione tradizionale del prodotto e la sua promozione (cosicché la fattispecie non sarebbe assimilabile a quella presa in considerazione dalle sezioni unite della Suprema corte con la pronuncia 13 ottobre 2009, n. 21661, cit., ai fini di individuare il foro competente in relazione alle controversie scaturenti dalla lesione di diritti della persona — immagine, onore, dignità, reputazione e decoro — prodotti dai mass media).

Il collegio intende discostarsi da questo approdo e affermare, in accoglimento del reclamo proposto, la propria competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. (il quale com'è noto prevede che «Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio») alla luce dei seguenti argomenti.

In primo luogo, occorre considerare che, a ben vedere, la condotta illecita ascritta alle società reclamate e lamentata dalle reclamanti ex art. 108 cod. beni culturali consiste essenzialmente in ciò: l'uso e la riproduzione a scopo di lucro dell'immagine e del nome dell'opera «Uomo vitruviano» di Leonardo da Vinci in assenza del consenso/autorizzazione dell'amministrazione, quale custode del bene culturale e (unico) soggetto deputato alla valutazione della compatibilità dell'uso richiesto dell'immagine e nome del bene con il suo profilo culturale, identitario e valoriale universale (di cui è dunque garante) oltre

che titolare, in via esclusiva, del diritto di utilizzazione economica dell'opera e senza pagamento di canoni di concessione e corrispettivi connessi alle riproduzioni delle opere.

La condotta illecita, in altri termini, si risolve nell'appropriazione per così dire indebita, da parte delle società Ravensburger, tanto all'estero quanto in Italia, dell'immagine — per come riprodotta — e del nome dell'opera finalizzata al suo sfruttamento economico/commerciale. Se questo è, dunque, il nucleo fondamentale della condotta illecita esaminata, ne consegue che, ai fini dell'individuazione del *locus commissi delicti* ex art. 20 c.p.c., non risultano determinanti i luoghi di svolgimento delle attività di commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti (i noti puzzle) raffiguranti l'immagine e il nome de l'«Uomo vitruviano» in quanto mere modalità di esecuzione dell'illecito già perfezionatosi integralmente in un momento antecedente.

Così identificati i caratteri della condotta illecita non v'è dubbio, allora, che la stessa non sia collocabile fisicamente in alcun luogo determinato, tantomeno con ragionevole certezza, essa estrinsecandosi, sul piano materiale, in ogni puzzle Ravensburger riproducente — senza titolo — dell'immagine e del nome dell'opera considerata, sia esso prodotto ai fini della commercializzazione o già immesso sul mercato, italiano o estero, online o al dettaglio.

A giudizio del collegio, dunque, non può essere considerato quale *forum commissi delicti* la sede legale della, sola, Ravensburger s.r.l. in quanto mero luogo dell'asserita (poiché in alcun modo dimostrata dalle resistenti reclamate) distribuzione, peraltro solo fisica e solo sul mercato italiano, dei prodotti oggetto di causa, dovendosi valorizzare, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il luogo di concretizzazione ed effettiva verificazione del danno risarcibile ovvero il luogo dove si sarebbe realizzato lo svilimento e l'annacquamento dell'immagine e del nome dell'opera.

Un tanto, si badi, sulla scorta dei principi elaborati dalla Suprema corte nella pronuncia del 2009 sopra citata in tema di individuazione del giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione risarcitoria in relazione alla lesione di diritti della personalità recata da mezzi di comunicazione di massa e applicabili, a giudizio del collegio, anche alla presente fattispecie ove si discute della pretesa lesione all'immagine e al nome di un bene culturale nella sua dimensione valoriale e immateriale (tutelata, in questo caso, dal suo ente custode e titolare del diritto di sfruttamento economico).

Ne consegue che a fronte, per un verso, di una diffusione «a raggiera» e contestuale dei prodotti riproduttivi — senza autorizzazione — dell'immagine e del nome del bene culturale (tanto su numerose piattaforme di vendita online quanto presso i negozi al dettaglio) e, perciò, come detto, veicoli dell'illecito (non collocabile con precisione sul piano spaziale) e, soprattutto, della lesione del bene giuridico protetto dall'art. 108 cod. beni culturali e, per altro verso, dell'esigenza di individuare un luogo certo di verificazione concreta del pregiudizio risarcibile (dove possa quindi indicarsi sorta l'obbligazione), questo collegio ritiene di affermare la propria competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. quale giudice del luogo del domicilio del soggetto danneggiato (*i.e.* l'amministrazione che ha in consegna il bene), dunque Venezia, quale luogo «in cui certamente e principalmente si è verificato il danno risarcibile» e in cui «si realizzano le ricadute negative della lesione».

Ciò, essenzialmente, in quanto a Venezia è collocato il bene culturale «Uomo vitruviano» («testimonianza materiale avente valore di civiltà» ed «entità immateriale di fruizione pubblica» ma localizzata, fisicamente, a Venezia) e perché a Venezia ha sede l'ente consegnatario dello stesso, le Gallerie dell'Accademia, al quale dev'essere chiesta l'autorizzazione per la riproduzione e l'uso dell'opera e che, in ragione dell'illecito attribuibile alle società resistenti, è stata totalmente privato del controllo, ad esso solo spettante, in ordine alla compatibilità dell'uso e della riproduzione dell'immagine e del nome dell'opera con il suo profilo culturale e valoriale oltre che dei corrispettivi dovuti.

Ne consegue che è Venezia il luogo in cui il danno, tanto non patrimoniale che patrimoniale, riconducibile alla condotta illecita delle parti reclamate si è certamente e principalmente e verificato; di conseguenza, in accoglimento del motivo di reclamo, dev'essere affermata la competenza territoriale di questo tribunale ex art. 20 c.p.c.

Passando, pertanto, al merito della domanda cautelare richiesta, il collegio ne rileva la fondatezza tanto sotto il profilo del *fumus* che sotto quello del *periculum*.

Sul «fumus boni iuris». La complessità della controversia induce a esaminare partitamente le seguenti questioni. Sulla legge applicabile al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Richiamate le argomentazioni svolte sopra in ordine alla titolarità in capo a tutte le resistenti — dal lato passivo — del rapporto sostanziale dedotto in giudizio quali condebitori solidali (alla luce del collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo avente il medesimo progetto e scopo imprenditoriale e della conseguente attribuibilità a tutte le società del Gruppo Ravensburger dell'attività di sfruttamento illecito — perché non autorizzato — a fini commerciali dell'opera di Leonardo in questione, svolta a vario titolo, ma pur sempre nel contesto di un'azione unitaria, coordinata e continuata in Italia come all'estero — tanto che, nella corrispondenza intervenuta tra le parti *ante causam*, fu la stessa Ravensburger AG a prendere specifica posizione, significativamente per tutto il Gruppo Ravensburger, rispetto alle doglianze delle odierne reclamanti con comunicazione datata 11 dicembre 2019 — doc. 9 di parte reclamata — senza mai eccepire la propria estraneità alla controversia), va preliminarmente rilevata l'applicabilità della legge italiana, quale *lex fori*, rispetto a tutte le parti dell'odierno giudizio in forza dei principi e delle disposizioni di diritto internazionale privato volte a regolare fattispecie, qual è quella in questione, caratterizzate da elementi di transnazionalità eppure di principale collegamento con il territorio italiano (in ragione del verificarsi in Italia delle conseguenze immediate dell'illecito; della custodia in Italia del bene culturale; del domicilio in Italia dell'amministrazione consegnataria dell'opera).

Tali circostanze giustificano l'applicazione della legge italiana in materia di beni culturali in armonia ai parametri normativi di diritto internazionale privato di seguito indicati:

i) qualifica di «norma di applicazione necessaria» attribuibile al codice dei beni culturali ex art. 17 l. 218/95 e 16 del regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) in ragione del suo scopo e del suo oggetto (e indipendentemente dall'applicazione delle norme di conflitto): invero, come sottolineato dalle stesse resistenti, il codice italiano rappresenta un *unicum* a livello europeo proprio in considerazione del fatto che, con la sua adozione, il legislatore ha inteso tutelare al meglio un interesse ritenuto essenziale per lo Stato italiano (notoriamente famoso in tutto il mondo soprattutto per il suo immenso patrimonio storico-artistico e culturale, valore costituzionale riconosciuto all'art. 9 Cost. e identitario della collettività in una dimensione di fruizione pubblica), divenendo dunque il rispetto delle disposizioni codicistiche — ivi compreso l'art. 108, avente dunque carattere imperativo similmente alle altre disposizioni — assolutamente cruciale per la salvaguardia dell'interesse pubblico, tanto sociale quanto economico (sul punto, la Corte di giustizia ha già avuto modo di affermare che «conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale possono costituire esigenze imperative che giustificano una restrizione della libera prestazione dei servizi» sent. del 21 febbraio 1991, causa C-180/89);

ii) l'art. 4, par. 1, del citato regolamento Roma II secondo cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella dello Stato in cui il danno si verifica, indipendentemente dallo Stato nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dallo Stato o dagli Stati in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto: tale disposizione, letta in combinato disposto con i considerando 16 — secondo cui «il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (*lex loci damni*) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa» — e 17 — secondo cui «la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette» —, condu-

ce indubbiamente all'applicazione della legge del luogo ove si sono verificate le immediate conseguenze pregiudizievoli della lesione nei confronti dei danneggiati, ovvero, per le ragioni sopra richiamate, l'Italia e, in particolare, Venezia (quale luogo in cui è custodita l'opera di Leonardo pretesamente lesa nella sua immagine e dove ha sede l'amministrazione consegnataria e asseritamente danneggiata in quanto privata, oltre che dei corrispettivi, del controllo sull'uso e riproduzione dell'immagine del bene in questione).

In relazione a quest'ultimo parametro normativo, inoltre, appare priva di pregio l'allegazione delle parti reclamate secondo cui l'applicabilità del regolamento Roma II sarebbe necessariamente condizionata alla qualificazione del medesimo fatto oggetto di controversia in termini di illecito da parte di tutti gli ordinamenti rispetto ai quali la fattispecie presenta elementi di collegamento: l'attività di qualificazione del fatto quale illecito, invero, va effettuata da parte del giudice sulla scorta della *lex fori* ovvero della legge applicabile secondo le disposizioni di diritto internazionale privato, indipendentemente, dunque, dalla qualificazione che di quel medesimo fatto potrebbe essere offerta da altro ordinamento, sia essa in termini di illecito o meno. In altri termini, ai fini della qualificazione di un fatto come illecito, il giudice individuato come competente secondo le norme di conflitto non è vincolato ad alcuna condizione di reciprocità tra quanto previsto dalla legge applicabile (sempre in forza delle norme di conflitto) e quanto previsto dalla legge di altro ordinamento (che pure presenti criteri di collegamento con la fattispecie caratterizzata da elementi di estraneità).

Tali riferimenti normativi di diritto internazionale privato consentono pertanto l'applicazione della legge italiana per la disciplina della fattispecie in questione e, contrariamente a quanto sostenuto dalle società reclamate con sede in Germania, rispetto a tutte le parti coinvolte nel presente contenzioso.

Sul fumus boni iuris *della cautela richiesta.* Le parti ricorrenti, come detto, hanno contestato alle resistenti l'illecito utilizzo e riproduzione dell'immagine dell'opera «Uomo vitruviano» di Leonardo e del suo nome, quale bene culturale custodito ed esposto alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, alla luce, oltre che degli art. 6, 7 e 10 c.c., di quanto previsto nel «regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia» in conformità agli art. 107-109 cod. beni culturali (d.leg. 42/04) e in particolare all'art. 108. Disposizione, questa, che demanda all'amministrazione custode del bene culturale il potere di autorizzare/concedere la riproduzione dell'immagine del bene e di determinare i canoni di concessione e i corrispettivi della riproduzione tenuto conto *a*) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; *b*) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; *c*) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; *d*) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Ora, occorre subito evidenziare che, in fatto, le odierne reclamate non hanno mai contestato (ed anzi hanno riconosciuto): di aver riprodotto l'immagine dell'opera e utilizzato il suo nome per scopo di lucro (mediante la commercializzazione dei predetti puzzle tramite canali tradizionali e online sul mercato italiano ed europeo e l'attività di pubblicizzazione dei prodotti) senza chiedere — e dunque senza ottenere — l'autorizzazione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e, inoltre, senza corrispondere all'amministrazione alcunché a titolo di canone di concessione o corrispettivi per la riproduzione, anche per scopi promozionali/pubblicitari (tanto in Italia che all'estero); di aver proseguito tale attività, nonostante la diffida delle odierne reclamanti nel novembre del 2019, durante tutto il corso del presente giudizio fino ad oggi.

Alla luce dell'affermata applicabilità al rapporto sostanziale tra — tutte — le parti in causa della disciplina italiana costituita dal codice dei beni culturali (che, peraltro, non prevede alcuna specifica limitazione della sua efficacia entro i confini nazionali) e dal codice civile ne consegue che tale condotta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex art. 2043 e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo svilimento dell'immagine e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla perdita economica patita dall'Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione).

Sotto quest'ultimo profilo occorre evidenziare che ancorché il bene culturale, di per sé considerato — secondo la più autorevole dottrina — come entità immateriale distinta dal supporto materiale cui inerisce e costituente un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica, costituisca un bene giuridico meritevole di tutela rafforzata (anche a livello costituzionale) secondo l'ordinamento, tuttavia lo stesso non possiede evidentemente un'autonoma soggettività cosicché si verifica una scissione tra l'oggetto di tutela rispetto alla lesione dell'immagine (*i.e.* il bene culturale) e il soggetto deputato, quale titolare del potere concessorio/autorizzatorio rispetto alla sua destinazione, ad agire per la sua tutela e a ricevere l'eventuale risarcimento del conseguente danno non patrimoniale (*i.e.* l'amministrazione consegnataria del bene). Ciò che giustifica la legittimazione attiva delle odierne reclamanti rispetto alla domanda cautelare rispetto al pregiudizio non patrimoniale (pacifica invece risultando la legittimazione con riguardo alla cautela rispetto al pregiudizio di natura prettamente patrimoniale).

Sull'attualità del periculum *della condotta illecita delle resistenti*. A giudizio del collegio, mentre non sussiste un irreparabile pregiudizio di carattere patrimoniale conseguente alla mancata corresponsione del canone di concessione da parte delle resistenti (tanto più in ragione dell'assoluta capienza del Gruppo Ravensburger, leader a livello europeo nel settore del commercio di giocattoli), sussiste, invece, un irreparabile e imminente danno non patrimoniale costituito dallo svilimento dell'immagine e del nome dell'opera «Uomo vitruviano» determinato dal perpetuarsi dell'utilizzo incontrollato a fini commerciali della riproduzione dell'opera da parte delle società reclamate del Gruppo Ravensburger.

Invero, l'irreparabilità del danno (a fronte di un risarcimento per equivalente nel futuro ed eventuale giudizio di merito), in questo caso, è costituita dalla gravità della lesione perpetrata per anni all'immagine e al nome del bene culturale, danneggiato irrimediabilmente per il solo fatto di essere stato (e continuare a esserlo) oggetto di una riproduzione indiscriminata ovvero senza il necessario e preventivo vaglio da parte dell'amministrazione consegnataria circa l'appropriatezza della destinazione d'uso e delle modalità di utilizzo del bene in rapporto al suo valore culturale.

E proprio la circostanza che nel corso degli anni — e di questo giudizio — gli effetti lesivi della condotta illecita attribuibile alle società reclamate non si siano attenuati, ma, al contrario, si siano addirittura aggravati in ragione del perdurare dell'illecito (e della conseguente sempre maggiore diffusione dei prodotti Ravensburger sul mercato) attribuisce al pregiudizio in questione anche il carattere dell'imminenza.

In questa prospettiva è priva di pregio la tesi, sostenuta dalla società reclamate, secondo cui il *periculum in mora* sarebbe del tutto carente avendo il Gruppo Ravensburger iniziato l'attività già dal 2009 nella totale indifferenza delle controparti.

Ciò in quanto: *i*) non sussiste alcun onere o obbligo per le reclamanti di effettuare un controllo costante sul mercato — tradizionale e online — al fine di verificare periodicamente la presenza di prodotti illecitamente riproducenti l'immagine e il nome dei numerosissimi beni culturali custoditi nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, ivi compreso il disegno di Leonardo da Vinci; *ii*) non sono emersi elementi di prova per ritenere che il ministero della cultura e le Gallerie dell'Accademia di Venezia fossero stati ad effettiva conoscenza del commercializzazione del puzzle Ravensburger ritraente l'immagine dell'opera di Leonardo in un momento significativamente antecedente rispetto a quello di invio della diffida del 2019; *iii*) non sussistono elementi per ritenere attribuibile alla tolleranza o all'inerzia delle odierne parti reclamanti il periodo di tempo trascorso tra l'invio della diffida al Gruppo Ravensburger e il deposito del ricorso cautelare dinanzi a questo tribunale, avendo le prime documentato di aver dapprima intavolato una trattativa con la controparte per la composizione bonaria della lite e successivamente — constatata l'impossibilità di una tran-

sazione e la complessità della materia — di aver richiesto un parere alla direzione generale musei del ministero della cultura e successivamente all'avvocatura dello Stato.

I provvedimenti oggetto della cautela. Accertata la sussistenza dei requisiti della cautela in via d'urgenza e passando dunque all'esame degli strumenti della cautela richiesti dalle reclamanti, il collegio ritiene che sia senz'altro fondata la domanda di inibitoria ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c.

L'inibitoria, rimedio di carattere generale e tipico della tutela dei diritti della personalità, costituisce nella fattispecie principale strumento di cautela, per così dire rivolta verso il futuro, nella misura in cui consente di imporre alle società reclamate di astenersi dal perseverare nella condotta illecita sopra descritta al fine di evitare l'aggravamento ulteriore del danno non patrimoniale.

Giustificano l'applicazione del rimedio tanto l'indebito uso e riproduzione dell'immagine e nome dell'opera da parte delle società reclamate tanto la sussistenza di un pregiudizio irreparabile e imminente derivante da tale condotta in capo alle parti reclamanti.

Di conseguenza, Ravensburger AG, Ravensburger Verlag GmbH e Ravensburger s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, devono essere inibite dall'utilizzo a fini commerciali dell'immagine dell'opera «Uomo vitruviano» di Leonardo da Vinci e della sua denominazione, in qualsiasi forma e in qualunque prodotto e/o strumento, anche informatico sui propri siti Internet e su tutti gli altri siti e social network di loro competenza.

Il tribunale, inoltre, ritiene di determinare in euro 1.500 la somma dovuta dalle reclamate per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché per la violazione o inosservanza successivamente constatata. Tale misura, applicabile nei casi in cui — come nella fattispecie — non si possa ricorrere ad esecuzione diretta e si abbia ad oggetto una prestazione infungibile, ha invero natura rafforzativa, atteggiandosi a strumento volto ad ottenere più velocemente la soddisfazione della cautela richiesta e l'adempimento dell'ordine da parte del debitore.

Il rimedio predisposto persegue nella fattispecie lo scopo precipuo di far sì che l'attuazione del presente provvedimento avvenga spontaneamente: la misura prevista dall'art. 614 *bis* c.p.c. è infatti volta ad assicurare l'attuazione sollecita del provvedimento e, come per la condanna, è funzionale, innanzitutto, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente (e, conseguentemente, ad evitare o limitare il protrarsi del danno non patrimoniale) e in secondo luogo, ad assicurare anche l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento.

Inoltre, in sostanziale accoglimento della domanda delle reclamanti, dev'essere disposta la pubblicazione del presente provvedimento a cura delle reclamanti e a spese delle reclamate, per estratto e/o sintesi del contenuto, a caratteri doppi del normale, per due volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale — il *Corriere della Sera* e *la Repubblica* — e su due quotidiani a diffusione locale — *Il Gazzettino* e *La Nuova Venezia* —, anche nelle loro versioni online, con termine non superiore a giorni dieci dalla comunicazione per l'inserzione.

Tale strumento di cautela appare giustificato, per un verso, dall'importanza e dal valore del bene culturale in questione per la collettività locale e nazionale e, per altro verso, dall'esigenza di limitare l'aggravamento della lesione della sua immagine e del suo nome derivante dalla significativa portata della condotta illecita perpetrata dal Gruppo Ravensburger (tenuto conto del suo già riconosciuto ruolo di leader nel mercato della commercializzazione dei giocattoli e della conseguente enorme diffusione dei suoi prodotti sul mercato nazionale ed estero).

Non si ritiene, per contro, necessario in questa sede cautelare disporre l'ordine di ritiro dal commercio e distruzione, che più opportunamente andranno eventualmente disposti all'esito del giudizio di merito (quale risarcimento in forma specifica), previa puntuale individuazione e ricognizione, anche al fine di assumere un provvedimento concretamente eseguibile.

In conclusione, il reclamo è fondato e merita accoglimento nei termini di cui dispositivo.

Nota di richiami

(1-2) Le due pronunce convergono nella tutela civil-pubblicistica dell'immagine del bene culturale, ma in base a motivazioni parzialmente diverse. La decisione in via cautelare del Tribunale di Venezia che, riformando il provvedimento reclamato espressosi a favore dello spostamento della controversia presso il Tribunale di Milano, ha radicato in laguna la competenza territoriale, si fonda sull'applicazione diretta del diritto al nome e all'immagine tutelati dal codice civile, nonché sul «regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia», in conformità agli art. 107-109 cod. beni culturali (d.leg. 42/04) e in particolare all'art. 108: «disposizione, questa, che demanda all'amministrazione custode del bene culturale il potere di autorizzare/concedere la riproduzione dell'immagine del bene e di determinare i canoni di concessione e i corrispettivi della riproduzione tenuto conto *a*) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; *b*) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; *c*) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; *d*) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente». La pronuncia di merito del Tribunale di Firenze (preceduta dal provvedimento cautelare ord. 11 aprile 2022, *ForoPlus*), rovescia l'ordine d'importanza dei riferimenti normativi, facendo applicazione dell'art. 9 Cost. e degli art. 107-108 d.leg. 42/04 con aggancio analogico al codice civile: «al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli art. 107 e 108 d.leg. 42/04, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 Cost. […]».

Entrambe le decisioni si iscrivono in quella linea di pensiero che delinea in capo allo Stato un diritto all'immagine del bene culturale. La tutela di questo diritto avrebbe finalità economiche (riscuotere i canoni di concessione e i corrispettivi della riproduzione) e non patrimoniali (valutare la compatibilità dell'uso dell'immagine con la finalità del bene culturale). Tale linea di pensiero trova riflesso in alcuni precedenti giurisprudenziali e nelle recenti politiche normative del ministero della cultura.

Per quanto concerne i precedenti v. Trib. Firenze 26 ottobre 2017, *Foro it*., 2018, I, 682, con nota di G. Casaburi, alla quale si rinvia per i riferimenti anteriori al 2017. In base a questa pronuncia: «va inibita, con provvedimento d'urgenza la cui efficacia è estesa a tutto il territorio europeo, la promozione a scopo di lucro, da parte di una agenzia specializzata, di accessi e visite guidate a musei italiani utilizzando, sui dépliant e sul sito Internet, riproduzioni fotografiche della Galleria dell'Accademia di Firenze e del David di Michelangelo, ivi conservato, senza la necessaria concessione del ministero competente». Altre cause pendono davanti ai giudici italiani (v. la recente controversia sorta per la riproduzione da parte della casa di moda Jean Paul Gautier della Venere di Botticelli in una recente collezione di abiti: E. Rosati, *Uffizi museum sues Jean Paul Gaultier over unauthorized reproduction of Botticelli's Venus on fashion garments*, in *The IP Kat*, 11 ottobre 2022 <https://ipkitten.blogspot.com/2022/10/uffizi-museum-sues-jean-paul-gaultier.html>).

Per quel che riguarda la normativa v. le «linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del ministero della cultura (d.m. 11 aprile 2023 n. 161)». Tali linee guida, tra l'altro, prevedono che «nei casi in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro […] il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando» una tariffa unitaria differenziata in funzione dell'uso/destinazione delle riproduzioni. Tra le riproduzioni soggette al tariffario vi sono anche quelle effettuate per l'editoria scientifica. Si tratta di una clamorosa e improvvisa inversione della tendenza che sembrava delinearsi a seguito della risoluzione bipartisan della VII commissione permanente della camera dei deputati, «sulla riproduzione digitale dei beni culturali» del 2021 <https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/06/16/leg.18.bol0607.data20210616.com07.pdf>, nonché delle «linee gui-

da per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale» nell'ambito del piano di digitalizzazione del patrimonio culturale del ministero della cultura, <https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/consultazione/index.html> del 2022, le quali affermavano, solo pochi mesi fa, che «l'attività editoriale può essere inclusa nella fattispecie del "lucro indiretto" per l'inscindibile compresenza nel libro dell'elemento commerciale e di quello culturale, e quindi le immagini possono essere concesse, in linea generale, senza applicazione di canoni di concessione. Inoltre, è opportuno sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi le richieste di utilizzo per fini editoriali pervengono non dagli editori ma dagli autori dei saggi e delle ricerche, che non traggono, com'è noto, alcun profitto dalla pubblicazione».

Tale inversione di tendenza ha sollevato la protesta di numerose associazioni scientifiche e un'interrogazione parlamentare al ministero della cultura (atto camera, interrogazione a risposta in commissione 5-00807 dell'8 maggio 2023).

Le linee guida del d.m. 11 aprile 2023 n. 161 confliggono, inoltre, con quanto aveva suggerito la Corte di conti con la delibera n. 50/2022/G, sezione entrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 12 ottobre 2022, spese per l'informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano (2016-2020), la quale rilevava (p. 126): «le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano dunque ad abbandonare i tradizionali paradigmi "proprietari", in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale. Le forme di ritorno economico basate sulla "vendita" della singola immagine appaiono anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente antieconomiche […]; andrebbero invece privilegiate eventuali entrate connesse all'offerta di servizi complementari ad alto valore aggiunto (es. possibilità di ricerca personalizzata, disponibilità di metadati aggiuntivi, accesso a contenuti extra). Tutto ciò rappresentato, quello per cui il ministero sta lavorando [*sic*!] è, quindi, un modello misto, in cui la funzione "sociale" della libera fruizione e dell'apertura inclusiva e democratica delle collezioni convive con gli obiettivi di valorizzazione economica del patrimonio culturale digitalizzato, tanto da parte delle istituzioni culturali pubbliche che di soggetti privati [note omesse]».

L'evoluzione (o involuzione) giurisprudenziale e normativa italiana si pone in contrasto con il movimento internazionale che promuove l'accesso aperto al patrimonio culturale e la libertà di panorama. Tra le più importanti istituzioni museali al mondo ne spiccano diverse che praticano l'open access alla propria collezione di immagini (ad es., il Metropolitan Museum of Art, la Smithsonian Institution, il Rijksmuseum e il Museo egizio di Torino). Essa, inoltre, solleva problemi di coordinamento con la normativa dell'Unione europea in materia di diritto d'autore, pubblico dominio e dati aperti nel settore pubblico. Il riferimento è, da una parte, all'art. 14 della direttiva Ue 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, il quale stabilisce che «alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore», dall'altra, alla direttiva Ue 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (c.d. direttiva open data). Sotto il primo profilo, il legislatore ha pensato di risolvere il conflitto tra norme facendo salva, nella modifica della legge sul diritto d'autore (art. 32 *quater*), l'applicazione del codice dei beni culturali, il quale specularmente fa salva all'art. 107, comma 1, l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore (l. 633/41). Sotto il secondo profilo, l'art. 7 d.leg. 24 gennaio 2006 n. 36, come modificato dal d.leg. n. 200 del 2021 (che ha dato attuazione alla direttiva 2019/1024), ha previsto un'eccezione per i contenuti prodotti e resi disponibili da biblioteche (comprese quelle universitarie), musei e archivi in ragione dell'onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale nazionale. In proposito, la direttiva open data prende le mosse dal principio di riutilizzabilità gratuita dei documenti della pubblica amministrazione (art. 3, 6, par. 1, considerando 36 della direttiva 2019/1024), tra i quali rientrano, ad esempio, le immagini dei beni culturali tenuti in custodia dallo Stato. Ma prevede deroghe per alcune istituzioni, tra i quali i musei (art. 6, par. 2, della direttiva 2019/1024). Al considerando 38 si stabilisce che «le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. […] Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili». Va però sottolineato che l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali costituisce solo una possibilità e non un obbligo. Sul punto v. considerando 39 della direttiva 2019/1024: «i limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto».

D'altra parte, le istanze di commercializzazione del patrimonio culturale non sono senza tutela normativa. Il codice della proprietà industriale all'art. 19, comma 3, stabilisce che: «anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente».

In dottrina v., da ultimo, L. Casini, *Riprodurre il patrimonio culturale? I «pieni» e i «vuoti» normativi*, in *Aedon*, 3/2018 <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/3/casini.htm>; A.L. Tarasco, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Bari-Roma, 2019; R. De Meo, *La riproduzione digitale delle opere museali fra valorizzazione culturale ed economica*, in *Dir. informazione e informatica*, 2019, 669; F. Macmillan, *Intellectual and Cultural Property Between Market and Community*, London-New York, 2021; M. Modolo, *Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell'immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid-19*, in *Territori della cultura*, 2020, 210, <https://www.univeur.org/cuebc/images/Territori/PDF/42/TdC42_Modolo.pdf>; M. Arisi, *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'art. 14 della direttiva (Eu) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 1/2021, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/arisi.htm>; R. Caso - G. Dore - M. Arisi, *reCreating Europe - Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe (870626)*, *D5.1 Report on the existing legal framework for Galleries and Museums (GM) in EU*, 2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5070449>; L. Casini, *Patrimonio culturale e diritti di fruizione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 657; C. Castaldo, *La fruizione come elemento di definizione del regime giuridico del bene culturale*, in *Dir. amm.*, 2022, 1145; C. Battistella, *La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series, 75, Trento, 2022, <https://zenodo.org/record/6393008>; S. Aliprandi, *Lo «pseudo-copyright» sui beni culturali: ecco perché è un problema tutto italiano*, in *Agenda digitale*, 13 luglio 2022, <https://www.agendadigitale.eu>; A.L. Tarasco, R. Miccù (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022; A. Wallace, *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, 2022, <https://ssrn.com/abstract=4323691>; P. Feliciati, *Creative production in the Net: sharing vs protecting*, in *Il capitale culturale. Supplementi* 14 (2023), 257, <http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/article/view/613>; D. De Angelis - B. Vézina, *The Vitruvian Man: A Puzzling Case for the Public Domain*, in *Communia Blog*, 1° marzo 2023, <https://communia-association.org/2023/03/01/the-vitruvian-man-a-puzzling-case-for-the-public-domain/>; G. Dore, *The puzzled tie of copyright, cultural heritage and public domain in Italian law: is the Vitruvian Man taking on unbalanced proportions?*, in *Kluwer Copyright Blog*, 6 aprile 2023, <https://copyrightblog.kluweriplaw.com>; G. Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, in corso di pubblicazione su *Dir. informazione e informatica*.

* * *

Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?

di Roberto Caso

I. – Viviamo un'epoca di conflitti esasperati (ed esasperanti). Anche il patrimonio culturale dell'umanità non è sottratto a minacce di distruzione e di abusi. Quando non è la guerra nel suo senso stretto e orribile a reificare il rischio di distruzione, sono altre tensioni tra opposti interessi a mettere al centro della scena i beni consegnatici dalle culture del passato. Si pensi alla "cancel culture", alle proteste ambientaliste e alla commercializzazione delle immagini dei beni culturali.

Le ultime controversie italiane sull'uso commerciale delle immagini del David di Michelangelo e dell'Uomo vitruviano di Leonardo emergono giudizialmente nello stesso periodo in cui la riproduzione dell'immagine della Venere di Botticelli per la campagna pubblicitaria «Open to meraviglia» del ministero del turismo ha innescato una polemica che ha come sfondo il ruolo dello Stato quale custode del patrimonio culturale (dell'umanità).

Il dato che accomuna le due decisioni in epigrafe, nel segno di una qualche confusione concettuale(1), è la sovrapposizione di aspetti non patrimoniali e patrimoniali, come il mescolamento tra strumenti giuridici pubblicistici (il codice dei beni culturali) e privatistici (i diritti della personalità del codice civile), nonché il richiamo feticistico all'art. 9 Cost.: tutti fattori che fanno velo ai reali interessi in gioco e alle finalità di questa nuova forma di pseudo-proprietà intellettuale, la quale vorrebbe fondare in capo allo Stato il potere di controllare in via esclusiva l'uso commerciale delle immagini dei beni culturali(2).

Non si tratta di una nobile battaglia del settore pubblico contro la falsificazione dell'autenticità(3), la deformazione dell'identità culturale del passato o l'urto della sensibilità collettiva contemporanea o, ancora, contro il potere di big tech e piattaforme web nel controllo della dimensione digitale dei beni culturali (il quale, invece, è largamente sottovalutato). Lo scopo è tutt'altro: lo Stato italiano ha intenzione di entrare nel mercato delle immagini dei beni culturali(4). Lo si evince dall'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13 gennaio 2023)(5), nonché dalle «linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del ministero della cultura (d.m. 11 aprile 2023 n. 161)»(6). La speranza è di drenare soldi per rimpinguare le casse del settore pubblico. Poco importa che questa operazione avvenga al prezzo di far evaporare il pubblico dominio per mezzo di un mostro giuridico (una pseudo-proprietà intellettuale o uno pseudo-right of publicity)(7), moltiplichi esponenzialmente i costi di transazione, non garantisca necessariamente più profitti di un regime di libera utilizzazione(8), sia largamente velleitaria e interferisca con diritti e libertà fondamentali quali il diritto alla cultura e alla scienza, nonché la libertà di espressione e informazione(9). Il dado è tratto e niente lascia presagire che ci possa essere, almeno a breve, un ravvedimento operoso. L'idea non è nuova, tocca problemi risalenti(10) e non è solo italiana(11), ma nelle decisioni in epigrafe assume tratti giuridici che meritano attenzione.

II. – Nella pronuncia del Tribunale di Firenze il principale appiglio per la creazione della pseudo-proprietà intellettuale (il diritto esclusivo dello Stato sulle immagini dei beni culturali) è rappresentato dal codice dei beni culturali: «al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli art. 107 e 108 d.leg. 42/04, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 Cost. […]». Mentre il riferimento alla norma costituzionale sembra rappresentare un mero orpello retorico, il contenuto del diritto esclusivo sarebbe rintracciabile nelle disposizioni del codice dei beni culturali e in particolare in quelle che disciplinano la concessione dell'uso (art. 106), l'uso strumentale e la riproduzione (art. 107) e i canoni di concessione e i corrispettivi per la riproduzione (art. 108). Senonché, come è già stato da altri puntualmente rilevato, queste norme nulla dicono sull'esatta consistenza dell'esclusività

(1) G. Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, in corso di pubblicazione in *Dir. informazione e informatica*: «l'argomento della lesione dell'identità sembra essere in molti casi un mero artifizio retorico, atteso che uno sfruttamento commerciale non autorizzato non pare idoneo, se non in casi eccezionali, ad arrecare una lesione circostanziata all'identità personale dell'ente che ha in custodia l'opera (interesse comunque tutelabile sulla base delle norme del codice civile), né la consistenza identitaria del bene medesimo, ma al più un determinato valore simbolico occasionalmente associato all'opera, come tale fisiologicamente cangiante (come ci ricorda lo splendido libro di Esteban Buch sulla ricezione della Nona Sinfonia di Beethoven) e certamente non proteggibile attraverso un diritto di privativa [note omesse]».

(2) Cfr. Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

(3) Cfr. L. Casini, *Riprodurre il patrimonio culturale? I «pieni» e i «vuoti» normativi*, in *Aedon*, 3/2018, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/3/casini.htm>, dalla lettura della disciplina pubblicistica in materia di patrimonio culturale, con riferimento alle disposizioni abrogate e al codice dei beni culturali vigente, «affiorano sia il dominio della materialità, sia un certo timore di moltiplicare gli "originali". Tutto ciò, in qualche misura, evoca la necessità di tutelate quell'interesse pubblico che John Henry Merryman definì "truth" (traducibile qui con "autenticità" o "veridicità")».

(4) Cfr. A.L. Tarasco, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Bari-Roma, 2019, 69 ss., 86 ss. (dell'edizione digitale).

(5) D.m. 13 gennaio 2023 n. 8: «l'attività dell'amministrazione sarà volta alla tutela e alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale; si lavorerà ad incrementare la capacità di automantenimento dei diversi istituti e luoghi della cultura in modo da ridurre il fabbisogno di finanziamento pubblico e, nel contempo, generare sviluppo economico per i diversi segmenti del sistema produttivo. [...] In particolare, occorre proteggere il patrimonio rappresentato dalle immagini, anche digitali, del nostro patrimonio culturale, attraverso un'adeguata remuneratività che tenga conto dei principi di cui agli art. 107 e 108 cod. beni culturali e del paesaggio. In tal senso, appare essenziale definire un tariffario ministeriale, unico, distinto per macro-categorie di beni culturali, che definisca i minimi tariffari da applicare in occasione delle diverse forme di utilizzazione temporanea dei beni del patrimonio culturale ministeriale, anche ove esse sfruttino le moderne tecnologie (NFT, blockchain, ecc.)».

(6) Il d.m. 11 aprile 2023 n. 161 fa capo ad esiti paradossali. Esso si applica anche alla pubblicistica scientifica delle case editrici universitarie. Come dire che, ad es., l'Università statale di Milano deve pagare il ministero della cultura o altra amministrazione dello Stato per la riproduzione in un libro scientifico delle immagini del bene culturale in custodia, determinando un'inutile partita di giro, nonché una proliferazione di costi di transazione e amministrativi.

(7) Sul tema v. A. Wallace, *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, 2022, <https://ssrn.com/abstract=4323691>.

(8) Casini, *Riprodurre il patrimonio culturale?*, cit.: «è sempre necessaria, prima di decidere quale regime applicare, una attenta valutazione economica dei margini reali di profitto per lo Stato. I dati degli Uffizi, per esempio, possono avere qualche rilievo, ma per gli altri istituti e luoghi della cultura? Nel caso del Museo egizio di Torino, dal 2014 è stato adottato un sistema libero, in cui le immagini sono acquisibili e utilizzabili liberamente anche per fini commerciali, purché sia citata la fonte del museo. A questa scelta — simile a quella effettuata in Olanda dal Rijksmuseum — si è giunti dopo aver valutato che una piena e libera diffusione del patrimonio egizio del museo — il più importante in Europa — avrebbe recato vantaggi e benefici assai maggiori in termini di pubblicità e diffusione della cultura e della conoscenza rispetto agli esigui introiti derivanti dai pagamenti del canone di riproduzione».

(9) V., su tutti questi problemi, Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

(10) Casini, *Riprodurre il patrimonio culturale?*, cit.

(11) Sul modello francese v. Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

e soprattutto sui suoi limiti temporali e in ampiezza(12). E, d'altra parte, la loro violazione — mancato ottenimento dell'autorizzazione e mancato pagamento di canoni e corrispettivi — dovrebbe corrispondere a una reazione sul piano del diritto amministrativo e non del diritto civile(13). Ma l'aggancio analogico ai diritti della personalità — nelle parole del giudice estensore: «al pari del diritto all'immagine della persona» — vorrebbe propiziare l'irruzione in campo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per violazione di un diritto assoluto della persona Stato. Si delinea uno scenario da notte hegeliana, che, con la creazione giurisprudenziale *ex post* di una pseudo-proprietà intellettuale eterna e indefinita(14), conduce alla violazione del principio del numero chiuso dei diritti esclusivi su beni immateriali(15). Mediante una norma di taglio pubblicistico si dà forma al diritto esclusivo di sfruttamento commerciale «licenziabile» (ma non alienabile) dallo Stato tramite concessioni o autorizzazioni.

Uno dei tanti paradossi di questa avventurosa (e, per certi versi, spregiudicata) operazione interpretativa è l'applicazione della logica dell'esclusiva a opere che appartengono all'umanità (e solo per una contingenza storica si trovano nella custodia dello Stato italiano) e sono state create in un'epoca in cui non esistevano né i diritti economici d'autore né i diritti della personalità.

Secondo i giudici fiorentini: «La nozione di riproduzione evoca, più propriamente, il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione. Dal punto di vista teleologico, viene in rilievo la deroga all'obbligo di autorizzazione in presenza dei presupposti tassativi di cui all'art. 108, comma 3 *bis*. La tassatività di tali ipotesi derogatorie conferma, *a contrario*, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione. A monte delle fattispecie derogatorie sta, evidentemente, una valutazione — che il legislatore ha compiuto in astratto — di compatibilità di talune modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali. A ben vedere, proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un *quid* diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che pone su un piano accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendosi financo alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108».

Insomma, il diritto di esclusiva viene ricavato *a contrario* dalle sue eccezioni, giudicate tassative. Il che già basta e avanza ad alimentare infiniti dubbi sull'effettiva consistenza e sui confini dell'esclusiva. A titolo di esempio, tale riproduzione comprende anche quella non fedele, conformata da intenti parodistici? Il giudizio statale sulle finalità d'uso compatibili con la destinazione culturale del bene ex art. 106 cod. beni culturali è una sorta di diritto morale d'integrità? I dubbi che impregnano intere biblioteche dedicate alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore vengono spazzati via per mezzo di una semplificazione spiccia, con il rischio concreto che tutto diventi «riproduzione» nel controllo del settore pubblico e che si affacci un nuovo potere censorio camuffato da valutazione sulla compatibilità dell'uso con le finalità del bene. E non vi è traccia di ragionamenti in chiave di bilanciamento tra diritti fondamentali, ovvero del mantra che connota, con esiti alterni e controversi, la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritto d'autore e che sembra di recente affacciarsi in Cassazione(16).

L'ultimo argomento speso dal Tribunale di Firenze è di taglio sistematico.

«Dall'interpretazione teleologica delle singole norme emerge quel che, poi, trova conferma nella loro interpretazione sistematica e, cioè, che il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine. Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione […] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, cod. beni culturali, il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di "preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio" e "promuovere lo sviluppo della cultura". Assoluta centralità assumono a tale scopo nel codice di beni culturali il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l'art. 106 cod. beni culturali subordina l'uso individuale dei beni culturali. La fruizione pubblica va, dunque, interpretata come un "processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva", mentre non costituisce pubblica fruizione qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale. Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti».

Affiora, dunque, una concezione asfittica di un piccolo sistema tutto interno al codice dei beni culturali, con buona pace dei tanti problemi irrisolti che attengono al suo complesso rapporto con il diritto d'autore e il pubblico dominio, oltre che con diritti e libertà fondamentali; un rapporto, peraltro, riportato in esponente dall'art. 14 della direttiva 2019/790(17). Per non parlare dei dubbi che ci aggrediscono quando mettiamo a raffronto nobiltà (l'idealizzazione dell'alta funzione riconosciuta allo Stato quale arbitro della pubblica fruizione dell'immagine del bene culturale) e miseria (quello che può accadere e accade nei fatti).

III. – Più stringato, perché operato in sede cautelare, il ragionamento del Tribunale di Venezia.

«Alla luce dell'affermata applicabilità al rapporto sostanziale tra — tutte — le parti in causa della disciplina italiana costituita dal codice dei beni culturali (che, peraltro, non prevede alcuna specifica limitazione della sua efficacia entro i confini nazionali)

(12) Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

(13) V., ad es., Tar Lombardia, sez I, 23 novembre 2012, n. 2858, *ForoPlus*: «sull'assoggettamento delle stampe alla speciale tutela giuridica, in realtà, si è registrata la mancanza di elementi di certezza probatoria da parte dell'amministrazione, sia negli scritti difensivi sia in occasione di una specifica richiesta di chiarimento rivolta al difensore nel corso della discussione finale: incertezza, tuttavia, che può essere superata sulla base della disciplina legislativa del codice dei beni culturali di cui al d.leg. n. 42 del 2004 (pienamente applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa), essendo previsto che "sono inoltre beni culturali" tanto "le raccolte di musei" (art. 10, comma 2, lett. *a*) quanto "gli archivi" (art. 10, comma 2, lett. *b*) degli enti pubblici territoriali, e che, in ogni caso, sono suscettibili di essere tutelate le stampe e le fotografie aventi "carattere di rarità e di pregio" (art. 10, comma 4). Ciò precisato, devono quindi trovare applicazione le disposizioni della vista normativa, che prescrivono l'obbligo di conseguire l'autorizzazione ministeriale alla riproduzione (art. 107) e di pagare i correlati corrispettivi (art. 108, che esenta da tale pagamento le richieste dei privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero le richieste di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione)».

(14) Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.: «si finirebbe per legittimare un esito alquanto paradossale, atteso che la prerogativa pubblicistica di controllo della riproduzione dell'immagine del bene culturale si proietta su un arco temporale ben più esteso rispetto a quanto accade al diritto dell'autore dell'opera dell'ingegno, destinato a estinguersi trascorsi 70 anni dalla morte di costui. Sicché mentre — per ipotesi — l'immagine di una scultura di Rodin in mano privata è oggi liberamente riproducibile (salvi i limiti derivanti dall'accesso a un luogo precluso alla pubblica vista), essendo decorsi i 70 anni dalla morte dell'autore, l'immagine di una scultura di Canova conservata nella Galleria Borghese diviene oggetto di una sorta di monopolio di sfruttamento potenzialmente eterno, in ontologico contrasto con lo stesso paradigma della libera fruizione da parte del pubblico, che pure si ritiene astrattamente denotativo del concetto di bene [note omesse]».

(15) Sul numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale v. G. Resta, *Nuovi beni immateriali e* numerus clausus *dei diritti esclusivi*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, 3.

(16) Cass., ord. 30 dicembre 2022, n. 38165, *Foro it*., 2023, I, 790, con nota di R. Caso, *Il diritto d'autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali*.

(17) M. Arisi, *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'art. 14 della direttiva (Eu) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 1/2021, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/arisi.htm>; G. Dore, *The puzzled tie of copyright, cultural heritage and public domain in Italian law: is the Vitruvian Man taking on unbalanced proportions?*, in *Kluwer Copyright Blog*, 6 aprile 2023, <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/>.

e dal codice civile ne consegue che tale condotta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex art. 2043 e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo svilimento dell'immagine e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla perdita economica patita dall'istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione). Sotto quest'ultimo profilo occorre evidenziare che, sebbene il bene culturale, di per sé considerato — secondo la più autorevole dottrina — come entità immateriale distinta dal supporto materiale cui inerisce e costituente un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica, costituisca un bene giuridico meritevole di tutela rafforzata (anche a livello costituzionale) secondo l'ordinamento, tuttavia lo stesso non possiede evidentemente un'autonoma soggettività, cosicché si verifica una scissione tra l'oggetto di tutela rispetto alla lesione dell'immagine (*i.e.* il bene culturale) e il soggetto deputato, quale titolare del potere concessorio/autorizzatorio rispetto alla sua destinazione, ad agire per la sua tutela e a ricevere l'eventuale risarcimento del conseguente danno non patrimoniale (*i.e.* l'amministrazione consegnataria del bene). Ciò che giustifica la legittimazione attiva delle odierne reclamanti rispetto alla domanda cautelare rispetto al pregiudizio non patrimoniale (pacifica invece risultando la legittimazione con riguardo alla cautela rispetto al pregiudizio di natura prettamente patrimoniale)».

A differenza della motivazione del Tribunale di Firenze, qui il punto di partenza sembra essere rovesciato: si prendono le mosse dal diritto al nome e all'immagine del codice civile e si approda al codice dei beni culturali. Ma invertendo l'ordine degli addendi il risultato e la sostanza giuridica non cambiano: siamo sempre di fronte al presunto diritto all'immagine dei beni culturali. L'unica differenza di rilievo la fa il caso da cui origina la controversia. Mentre la fattispecie fiorentina promanava da una riproduzione in carta lenticolare dell'immagine del bene(18), qui siamo di fronte a una riproduzione fedele dell'Uomo vitruviano effettuata per la commercializzazione di un puzzle basato sul disegno di Leonardo. Le differenze dei fatti di causa contribuiscono a chiarire che nel caso dell'Uomo vitruviano non si discute di una deformazione dell'identità del bene, ma semplicemente della mancata autorizzazione. Come dire che il quadro normativo attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale lasciano agevolmente intendere che la controversia sia nata solo perché non ci si è messi d'accordo sul pagamento di canoni e corrispettivi. Più brutalmente: se l'impresa avesse pagato, sarebbe filato tutto liscio. Il che ci riporta, dopo un po' di esercizio sul diritto liquido, al nodo del problema: si tratta in definitiva di sterco del demonio, cioè di vil denaro.

IV. – Le vicende recenti del diritto all'immagine sui beni culturali possono essere rilette nella chiave dell'eterogenesi dei fini. Le norme pubblicistiche che regolano la riproduzione per immagini dei beni culturali avevano lo scopo di controllare l'uso rivale degli spazi in cui gli stessi beni sono collocati(19) e conservano una finalità di tutela di integrità fisica del bene quando le nuove tecnologie non offrono alternative al contatto fisico con l'oggetto materiale. A tali funzioni si affianca il potere dello Stato di chiedere canoni e corrispettivi nel caso sia offerto un servizio a valore aggiunto quale la fornitura al privato di immagini ad alta definizione. In tutti questi casi, la *ratio* della norma rimane solida. Il tentativo acrobatico di ricavarne una pseudo-proprietà intellettuale o uno pseudo-diritto di sfruttamento commerciale della notorietà del bene culturale, per controllare la riproduzione indiretta ovvero la copia della copia (ad es. la riproduzione di un'immagine pubblicata su Wikipedia), non ha solide fondamenta né nel diritto positivo né nella politica del diritto. Se il diritto all'immagine del bene culturale fosse integrato nel nostro ordinamento, ne deriverebbe un'ulteriore indebita restrizione del pubblico dominio dell'umanità e dei beni comuni della conoscenza, un allontanamento del nostro paese dal movimento planetario che promuove l'accesso aperto alla cultura e un inutile rumore interpretativo di fondo, foriero di costi amministrativi e giurisdizionali. Per non parlare del fatto che la compatibilità di tale diritto con il quadro normativo internazionale (con riferimento al diritto alla cultura e al diritto alla scienza) ed europeo (con riferimento alle politiche relative alla scienza aperta e all'apertura dei dati del settore pubblico) rimane alquanto dubbia.

Diversa è la questione dell'abuso dell'immagine del bene culturale per finalità che ne falsificano l'autenticità, deformano l'identità culturale da cui lo stesso deriva o urtano la sensibilità collettiva. Per contrastare l'abuso non c'è bisogno di mettere in gioco diritti patrimoniali e neanche di pensare che gli Stati nazionali siano gli unici soggetti giuridici investiti del potere di agire sul piano giuridico. Altrimenti, dovremmo concludere che, contro l'abuso dell'immagine del bene culturale perpetrato dallo Stato stesso, non vi sia tutela. *Quis custodiet custodes?*

(18) La copertina del magazine era stata realizzata in carta lenticolare in modo da alternare, a seconda dell'orientamento della vista del lettore, l'immagine del David con quella di un modello che ne riproduceva la posa.

(19) Resta, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

TRIBUNALE DI NOLA; sentenza 28 dicembre 2022; Giud. Casaburi; V. (Avv. Manganiello) c. Soc. C. (Avv. Rendina).

Deposito (contratto di) — Crioconservazione del seme umano — Distruzione — Clausola contrattuale — Legittimità — Condizioni — Fattispecie (Cod. civ., art. 5, 1767, 1771; • l. 19 febbraio 2004 n. 40, norme in materia di procreazione medicalmente assistita, art. 6, 7, 14).

Posto che il seme umano è espressione dell'identità personale, e quindi di diritti personalissimi e inalienabili, il contratto di deposito per la crioconservazione con un centro medico specializzato può legittimamente prevederne, in deroga al dovere legale di custodia, la distruzione, in fattispecie specificamente indicate, quali la scadenza del contratto stesso, sempre però che: a*) la clausola relativa sia formulata con chiarezza;* b*) il depositante sia stato debitamente preavvisato, e invitato a comunicare le proprie determinazioni al riguardo;* c*) sia comunque decorso inutilmente un congruo periodo di tempo (nella specie, il seme era stato distrutto e il depositante era divenuto sterile a seguito delle terapie cui era stato sottoposto per la cura della grave patologia da cui era affetto; nondimeno, il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni contrattuali, sul rilievo che il contratto a tempo determinato, il quale autorizzava la distruzione in caso di mancato rinnovo dell'impegno, era ormai scaduto da circa cinque anni, senza che il depositante avesse preso contatto con la struttura, facendo insorgere l'aspettativa del disinteresse circa la sorte del proprio materiale genetico).* (1)

In fatto ed in diritto

1. – La presente sentenza è redatta senza svolgimento del processo e in forma sintetica.

Per quanto qui interessa:

— l'attore, affetto da linfoma di Hodgkin classico in stadio clinico 2B, prima di sottoporsi a trattamento chemioterapico presso un istituto specializzato, a fronte del rischio di infertilità connesso a tale trattamento, decise di procedere alla conservazione del liquido seminale;

— pertanto, il 10 febbraio 2012 stipulò un contratto con la società convenuta (centro di «medicina e biologia della riproduzione»), sottoscrivendo al riguardo il mod. PRS17 da quest'ultima predisposto, denominato «autoconservazione liquido seminale», cui era allegato anche l'esame del liquido seminale, con validità dell'impegno al 31 agosto 2012;